

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

14° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	7
3ª - Affari esteri	»	13
5ª - Bilancio	»	17
7ª - Istruzione	»	32
10ª - Industria	»	44
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	53

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	61
--------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	63
2ª - Giustizia - Pareri	»	69
5ª - Bilancio - Pareri	»	71
7ª - Istruzione - Pareri	»	86
10ª - Industria - Pareri	»	87

CONVOCAZIONI	Pag.	88
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Fumagalli Carulli, per l'interno Li Calzi e Lo Jucco e per l'industria, il commercio e l'artigianato Pontone.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE**(278) Pasquino ed altri: Norme sul conflitto di interessi**

Il senatore PASQUINO chiede che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, sia iscritto nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente CORASANITI fornisce assicurazioni al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA

(483) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al Presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore CORASANITI illustra il contenuto del provvedimento e propone di formulare un parere favorevole.

La Commissione concorda.

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13^a Commissione:
favorevole)

Il relatore CORASANITI ritiene che il contenuto del decreto-legge, in sè discutibile, non possa indurre a negare la sussistenza dei presupposti di costituzionalità. In tal senso propone di esprimere il parere della Commissione.

Il senatore VILLONE reputa opportuno riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti solo in considerazione della circostanza che il decreto deriva da provvedimenti precedenti, non convertiti in legge.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta del relatore.

(495) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 10^a Commissione:
favorevole)

Il relatore GARATTI ricorda che la Commissione si è recentemente pronunciata sul precedente decreto-legge, che viene reiterato con il provvedimento in esame. Propone, quindi, di rinnovare la positiva valutazione della Commissione.

Il senatore VILLONE ribadisce le ragioni di adesione alla proposta di parere favorevole, già espone in riferimento al disegno di legge n. 479.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

(482) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente CORASANITI espone il contenuto del decreto-legge e propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI esprime perplessità sull'urgenza e la necessità del decreto, considerato che la scadenza del termine fissato dalla normativa previgente avrebbe semplicemente determinato un'ampia disponibilità all'accesso per i documenti amministrativi di cui si tratta.

Il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di modificare il decreto-legge con una disposizione diretta a prescrivere che in ogni caso alla scadenza del termine di proroga l'accesso ai documenti amministrativi sarà operativo. Nel frattempo, ritiene opportuno riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PERLINGIERI preannuncia il proprio voto contrario.

• La senatrice BRICCARELLO invita a riflettere sul carattere estremamente critico di talune categorie di documenti per i quali occorre regolare la sottrazione all'accesso.

Il senatore CASADEI MONTI ricorda che l'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, prevede già che con il decorso del termine, prorogato dal decreto in esame, l'accesso non possa essere negato se non nei casi previsti dalla legge.

Il senatore SCALONE si associa alle considerazioni svolte dal senatore Villone.

Il senatore VILLONE manifesta l'intenzione di presentare un apposito emendamento, per l'esame in sede referente, inteso a eliminare ogni dubbio circa la piena operatività dell'accesso alla scadenza del termine previsto dal decreto-legge.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole.

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994 n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore PERLINGIERI propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(494) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore CORASANITI si conviene di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente CORASANITI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE***(232) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del Presidente, il sottosegretario LI CALZI precisa la posizione del Governo circa gli emendamenti concernenti il disegno di legge in titolo, sottoposti al parere della Commissione bilancio.

Su richiesta del senatore Villone, precisa inoltre che a proposito dell'emendamento 1.1, il Governo si rimetterà alla valutazione della Commissione.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di sospendere brevemente la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,30, viene ripresa alle ore 19,05.

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, al quale si potrà procedere in una seduta da convocare per domani, giovedì 30 giugno, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CORASANITI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 giugno 1994, alle ore 9,15, con l'ordine del giorno già diramato, integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei decreti-legge nn. 502 (avanzamento ufficiali) e 503 (proroga organi amministrativi).

La seduta termina alle ore 19,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1994

5ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

La senatrice SILIQUINI riferisce sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che riguarda la competenza a dirimere le controversie di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato.

Il decreto-legge da convertire individua, a suo avviso correttamente, il discrimine fra la giurisdizione del magistrato amministrativo e quella del giudice ordinario, disponendo il mantenimento in capo al primo delle questioni riguardanti il periodo di rapporto di lavoro antecedente alla trasformazione dell'ente pubblico in ente pubblico economico o in società. La *ratio* della norma è evidentemente quella di consentire alla magistratura amministrativa di continuare a decidere in ordine a tutte le questioni discendenti da atti autoritativi della pubblica amministrazione, anche al fine di evitare le complicazioni processuali che potrebbero derivare dall'intervento del giudice ordinario, il quale deve limitarsi alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

Opportunamente la Camera dei deputati ha poi ritenuto di dover sopprimere il riferimento al principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'articolo 5 del codice di procedura civile, presente nel testo originario del decreto-legge e suscettibile di generare confusioni in sede interpretativa.

In conclusione, l'aver disposto che la proposizione della domanda successivamente alla privatizzazione dell'ente e del rapporto di lavoro,

ma con riferimento a questioni relative al periodo antecedente, implichi il mantenimento della giurisdizione amministrativa in via esclusiva, consentirà di non aggravare ulteriormente il carico di lavoro della magistratura ordinaria e permetterà agli interessati di avere una giustizia più celere.

Si apre la discussione generale: interviene per primo il senatore LUBRANO DI RICCO ponendo in rilievo la scarsa chiarezza del dettato normativo (che lascia adito al dubbio che la giurisdizione su una stessa controversia possa essere attribuita a due diversi giudici) e prospettando l'opportunità di intervenire sul testo per chiarirne l'interpretazione.

Il senatore RUSSO sottolinea l'esigenza di accertare se, effettivamente, per tutti gli enti pubblici non economici sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il senatore TRIPODI, dal canto suo, sottolinea l'esigenza di garantire nel modo migliore la tutela ai lavoratori interessati anche con riferimento al periodo nel quale hanno prestato la loro opera quali dipendenti di enti pubblici. Illustra, a tal fine, l'emendamento 1.1, la cui approvazione sarebbe utile a chiarire il senso del decreto-legge.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di sottoscrivere l'emendamento testè illustrato dal senatore Tripodi.

La senatrice BRICCARELLO fa presente al senatore Russo che tutti gli enti pubblici non economici ricadono senz'altro nella giurisdizione amministrativa, caratterizzata dalla facoltà di annullamento di quegli atti autoritativi dell'amministrazione pubblica che il giudice ordinario può invece solo disapplicare.

Quanto all'emendamento del senatore Tripodi, esso le sembra superfluo; infatti nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento si è opportunamente e correttamente determinata la ripartizione delle controversie fra la magistratura ordinaria ed i giudici amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di evitare complicazioni giudiziarie ulteriori come quelle che deriverebbero dall'instaurazione dei giudizi di ottemperanza presso il giudice amministrativo dopo pronunce di quello ordinario nel senso della disapplicazione di eventuali atti illegittimi.

La relatrice SILIQUINI concorda pienamente con le considerazioni della senatrice Briccarello.

Il sottosegretario CONTESTABILE pone l'accento sulla finalità del decreto-legge di venire incontro alle esigenze dei lavoratori interessati, evitando che le lungaggini giudiziarie conducano ad una sorta di denegata giustizia.

Il presidente GUARRA ricorda che la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso favorevole sul disegno di legge.

Si passa indi all'esame dell'unico articolo del disegno di legge e dei relativi emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge n. 269.

L'emendamento 1.1, già illustrato dal senatore Tripodi, è respinto dopo il parere contrario della relatrice e dichiarazioni di voto in senso favorevole dello stesso proponente e del senatore SENESE, e contrario del senatore FABRIS.

Il senatore SENESE illustra quindi l'emendamento 1.2 il quale - a differenza di quello testè respinto - si muove nella logica di quella attrazione delle controversie nella giurisdizione del giudice amministrativo che costituisce l'intento di fondo del decreto-legge. La proposta di modifica chiarisce però la portata del principio, specificando che l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa si avrà per tutte le controversie che implicino anche una sola questione attinente al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'ente pubblico in ente pubblico economico o in società di diritto privato. Si tratta di una precisazione necessaria ad evitare nuovi dubbi del tipo di quelli che si sono generati per una quantità di liti in materia di lavoro susseguenti alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, rispetto alle quali l'orientamento prevalso nelle Sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, era stato quello - da più parti criticato - di privilegiare la rimessione delle questioni al giudice ordinario.

La relatrice SILIQUINI esprime parere contrario sull'emendamento testè illustrato dal senatore Senese, nella convinzione che il testo all'esame disponga già con sufficiente chiarezza la attribuzione al giudice amministrativo delle controversie comunque ricollegabili al periodo antecedente la trasformazione dell'ente pubblico.

L'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato alla senatrice Siliquini di riferire in senso favorevole all'Assemblea autorizzandola a richiedere lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

(456) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ROSSO, facendo presente che il provvedimento in titolo, alla seconda reiterazione, trae origine dalla giusta declaratoria di illegittimità da parte del giudice costituzionale, operata nei confronti di una disposizione del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge 356. La norma abrogata (già modificata nel 1993) puniva con la reclusione da due a cinque anni la disponibilità ingiustificata di beni di valore eccessivo rispetto al tenore di vita plausibile del soggetto sottoposto a procedimento penale.

Ciò premesso, illustra l'articolato predisposto dal Governo: l'articolo 1 sopprime, nella rubrica dell'articolo 12-*quinquies*, del vigente testo di legge, a seguito dell'intervento abrogativo della Corte Costituzionale, il richiamo alla soppressa figura delittuosa del possesso ingiustificato di valori. L'articolo 2, a sua volta, prevede la misura di sicurezza della confisca dei beni di cui il reo non sia in grado di giustificare la provenienza

nei casi di condanne per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e simili; il relatore sottolinea in particolare che tali disposizioni si applicano pure nei casi di condanna in seguito a patteggiamento per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.

L'articolo 3, poi, configura la restituzione dei beni (denaro o altre utilità) già sequestrati ai sensi del vecchio testo del comma 2 dell'articolo 12-*quinquies*, qualora l'autorità giudiziaria non provveda di nuovo ai sensi dell'articolo 2 del testo all'esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore IMPOSIMATO condivide l'intervento della Corte costituzionale, che ha avviato ad una patente anomalia giuridica; ipotizza, tuttavia, l'ampliamento della portata della norma confiscatoria includendovi anche i condannati per reati contro la pubblica amministrazione, e non solo quelli per fatti di criminalità organizzata.

Con riferimento, poi, all'articolo 2, comma 3, dichiara di approvare la previsione della nomina di un amministratore con il compito di provvedere alla custodia dei beni con l'espressa esclusione delle persone conviventi; suggerisce però di inserire fra coloro cui tale incarico è inibito anche i possibili prestanome del condannato.

Il senatore RUSSO, intervenendo a titolo personale, condiviso lo spirito informatore del decreto e le parole del senatore Imposimato, rileva il contrasto fra la natura dell'atto di confisca - misura di sicurezza patrimoniale - e l'uso che se ne ipotizza. Ravvisa in particolare il rischio di profili di incostituzionalità nel testo in esame, nella parte in cui - invertendo di fatto il principio dell'onere della prova - si sottoporrebbero a confisca anche beni acquisiti anteriormente alla data del reato ed indipendentemente dalla commissione di esso.

In senso pienamente adesivo a quanto dichiarato dal senatore Russo interviene il senatore LISI, che invita a riflettere sulle condizioni poste dal Governo per l'applicabilità della ipotesi di confisca: reputa infatti doveroso riconsiderare la praticabilità di una così severa misura di sicurezza nel caso di condanna per ricettazione, un reato che viene contestato assai spesso anche per condotte di minima pericolosità sociale.

Il senatore PALUMBO dichiara di comprendere la riflessione del senatore Russo, ma intende soffermarsi su quanto suggerito dal senatore Imposimato: ritiene infatti prevalente l'esigenza di non disperdere la volontà di repressione delle organizzazioni criminali quale perseguita dal decreto-legge n. 306 del 1992.

Il senatore FABRIS manifesta forti perplessità verso la formulazione dell'articolo 12-*sexies*, il quale, richiamando come presupposto dell'attivazione del procedimento di confisca anche condanne per reati non gravi, come certe ipotesi di ricettazione e di contrabbando, si presta ad applicazioni indiscriminate e vessatorie.

Il senatore LUBRANO DI RICCO fa presente come la determinazione del momento iniziale delle associazioni per delinquere sia estre-

mamente difficile. Pertanto, pur comprendendo le osservazioni del senatore Russo in ordine alla legittimità della confisca di beni posseduti anteriormente ed indipendentemente dalla commissione del reato, ritiene preferibile non scalfire la formulazione attuale del decreto.

Il senatore BRUTTI, rilevata l'assenza di un rappresentante del Governo, sottolinea come numerose voci della maggioranza si discostino emblematicamente dal testo governativo.

Nel dirsi disponibile ad ulteriori approfondimenti in una prossima seduta, fa comunque presente che i senatori del Gruppo progressista condividono, in piena coerenza storica con le scelte politiche compiute negli ultimi anni, lo spirito del decreto-legge, mentre non ancora si comprende quale sarà la posizione dei Gruppi che sostengono l'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società (450)

al testo del decreto-legge:

Art. 1.

Sostituire le parole: «a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione» *con le altre:* «a rapporti di lavoro comunque esauriti anteriormente alla trasformazione, a condizione che sia stato proposto ricorso entro l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

1.1

TRIPODI, LUBRANO DI RICCO

Sostituire le parole: «relative a questioni attinenti» *con le altre:* «che implicano anche una sola questione attinente».

1.2

SENESE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri CAPUTO.

La seduta inizia alle ore 17,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A 008 000, C03^a, 0001^a)

Il presidente MIGONE informa che, d'intesa con il Presidente della Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ha ritenuto di sottoporre ai Presidenti delle due Camere la proposta di rinviare di alcuni mesi il previsto *meeting* parlamentare che si sarebbe dovuto tenere il 15 e il 16 luglio, a Trieste, contemporaneamente al Vertice dei Capi di Governo dei paesi aderenti all'Iniziativa Centro-europea. Le ragioni di tale proposta, che è stata condivisa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, risiedono nella scarsa rilevanza politica di un incontro svolto secondo le modalità finora seguite e nella conseguente necessità di sganciare gli incontri parlamentari dalle riunioni intergovernative. È stata cura della Presidenza della Commissione far conoscere tale punto di vista alle Commissioni esteri degli altri Parlamenti, attraverso i canali diplomatici, affinché non sussistessero dubbi circa l'intenzione di valorizzare il significato degli incontri parlamentari nell'ambito dell'Iniziativa Centro-europea.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, il quale anzi tutto rileva la sostanziale differenza tra l'embargo ad Haiti e le diverse misure adottate nei confronti del movimento UNITA in Angola, osservando che proprio per tale ragione sarebbe stato preferibile adottare

due diversi provvedimenti. L'aspetto comune riguarda invece il carattere vincolante degli embarghi deliberati in entrambi i casi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con risoluzioni che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta dell'ONU, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri.

In generale il ricorso alle sanzioni commerciali si presta a molteplici dubbi, come dimostrano ben note esperienze storiche, anche se sarebbe azzardato voler ritenere in ogni caso inefficaci le sanzioni, che invece possono influenzare notevolmente il corso degli eventi, soprattutto se estese a materie prime essenziali come il petrolio, nonchè alla vendita delle armi. Tuttavia è innegabile che gli embarghi, quando sono efficaci, provocano gravi sofferenze per le popolazioni: occorre perciò valutare caso per caso se i possibili risultati giustificano i costi umani connessi.

Il presidente Migone dichiara quindi di essere favorevole senza riserve agli embarghi decisi dal Consiglio di Sicurezza nei due casi in esame. Per quanto riguarda Haiti, si tratta infatti di sanzionare un Governo illegittimo che con la forza ha rovesciato nel 1991 il Presidente eletto democraticamente. Pertanto la risoluzione n. 841 del 1993 opportunamente stabilisce l'embargo nelle forniture di petrolio e prodotti derivati, nonchè di materiale di armamento, e prevede il congelamento dei fondi haitiani all'estero. I primi due punti sono stati attuati con regolamenti comunitari, mentre il congelamento dei fondi è disposto dal decreto-legge in esame, che reitera analoghi decreti precedentemente decaduti.

Per quanto riguarda l'Angola, il Presidente ricorda che il movimento UNITA non ha riconosciuto i risultati delle elezioni svoltesi in quel paese e ha ripreso l'ostilità contro il Governo, violando gli accordi di pace precedentemente sottoscritti. Con la risoluzione n. 864 del settembre 1993 il Consiglio di Sicurezza, al fine di esercitare una pressione che induca tale movimento a riprendere i negoziati di pace, ha deciso misure di embargo per la fornitura di petrolio e prodotti derivati, al di fuori dei punti di ingresso comunicati al Segretario generale delle Nazioni Unite dal Governo angolano.

Comunica poi di aver ricevuto recentemente una visita del Ministro degli esteri angolano, che ha esposto la posizione del suo Governo - favorevole alla ricerca di una posizione politica - e ha criticato il movimento UNITA per la ripresa delle ostilità.

Infine il presidente Migone dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI concorda sull'esigenza di valutare caso per caso la validità del ricorso all'embargo, ma in linea di principio osserva che le sanzioni offrono facilmente alibi ai regimi che dovrebbero indebolire e, in tal modo, ottengono l'effetto opposto di accrescerne il consenso. Inoltre rileva che ogni embargo provoca inevitabilmente il fiorire del mercato nero, come dimostra il caso della ex Jugoslavia, e sottolinea la necessità di considerare la reale dinamica dei rapporti economici: ad esempio, al di là delle dichiarazioni di principio, il Regno Unito ha incrementato negli ultimi anni le relazioni economiche con la Libia, mentre quelle tra l'Italia e quel paese africano si sono considerevolmente affievolite.

Infine afferma l'esigenza di attuare in ogni caso le risoluzioni

dell'ONU e ricorda il ruolo importante che l'Italia ha avuto in Angola, sia per l'attività di cooperazione che come interlocutore politico.

Il senatore SERRI concorda circa l'opportunità di studiare a fondo l'efficacia delle sanzioni, in una situazione in cui l'ONU non ha ancora gli strumenti militari per imporre il rispetto delle proprie soluzioni. Osserva poi che le sanzioni commerciali, soprattutto se sono estese al cibo e ai medicinali, ottengono sistematicamente effetti politici opposti a quelli desiderati. A tal riguardo, sollecita al Governo un riesame della posizione italiana sugli embarghi all'Iraq, alla Libia e a Cuba, che provocano gravi disagi alla popolazione e la cui prosecuzione non è giustificata da valide ragioni.

Nei casi contemplati dal decreto-legge n. 272, invece, vi sono serie ragioni per esprimere un voto favorevole.

Il senatore DI MAIO, pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge in esame, osserva che l'Italia non prevede sanzioni penali, che sono invece espressamente indicate nella risoluzione dell'ONU su Haiti. Inoltre anche le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2 del decreto-legge sono, a suo avviso, piuttosto blande.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CAPUTO osserva che le perplessità da più parti espresse circa il ricorso alle sanzioni dovrebbero essere fatte valere in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ha il potere di deliberarle e di imporne l'attuazione agli Stati membri. Peraltro è evidente che i giudizi espressi sui singoli casi sono influenzati dalle simpatie politiche nutrite verso i regimi colpiti dalle sanzioni.

Quanto all'efficacia degli embarghi di cui trattasi, rileva che l'economia di Haiti soffre dal 1992 di una pesante recessione, che indubbiamente ha aggravato le condizioni di vita delle popolazioni. Tuttavia l'interscambio tra l'Italia e Haiti è minimo e, pertanto, la partecipazione dell'Italia all'embargo ha un valore piuttosto simbolico. Ciò potrebbe spiegare perchè il precedente Governo non ha ritenuto di dover inserire nel testo del decreto-legge sanzioni penali.

Per quanto riguarda l'Angola, entrambe le parti sembrano favorevoli ad una iniziativa di pace italiana analoga a quella già svolta in Mozambico. Il Governo italiano non si tirerebbe indietro di fronte a una richiesta concorde del Governo angolano e del movimento UNITA, ma non si nasconde la complessità della situazione, poichè in Angola il conflitto non ha solo caratteristiche politiche ma rispecchia la divisione tribale della società e taglia in due il territorio nazionale. È comunque inevitabile una soluzione politica, poichè il Governo angolano non sembra in grado di riconquistare la metà del territorio controllato dal movimento di Savimbi.

La Commissione all'unanimità conferisce al Presidente il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(433) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore BONANSEA illustra i profili di politica internazionale del decreto-legge in esame, che reitera il testo del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238. La partecipazione italiana al nucleo di osservatori internazionali nella città di Hebron è stata richiesta da Israele e dall'OLP con l'accordo raggiunto il 31 marzo a Il Cairo, in applicazione della risoluzione n. 904 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Assieme all'Italia, anche la Norvegia e la Danimarca sono state invitate a contribuire alla formazione di un contingente multilaterale di 160 osservatori, la cui presenza a Hebron ha consentito di riprendere i negoziati di pace, dopo la grave crisi determinata dal massacro di decine di palestinesi in preghiera nella moschea di Abramo, il 25 febbraio scorso.

La presenza temporanea internazionale a Hebron (TIPH) decorre dall'8 maggio e durerà tre mesi. Dei 160 osservatori 35 sono italiani appartenenti alle forze armate o esperti della cooperazione; non spettano loro compiti di polizia o di sicurezza, ma devono unicamente vigilare sulle misure di sicurezza adottate dalla potenza occupante e riferire alla commissione mista israelo-palestinese. Si tratta di un compito non privo di rischi, ma che ha contribuito in misura determinante alla distensione nei rapporti tra l'OLP e Israele, consentendo così alle due parti di concludere l'accordo firmato a Il Cairo il 4 maggio e il successivo accordo economico di Parigi.

In conclusione il senatore Bonansea propone di esprimere un parere favorevole sui profili di competenza della Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore ANDREOTTI, che auspica l'approvazione di una normativa di carattere generale per il trattamento economico e lo *status* dei militari inviati in missione di pace, il senatore SERRI chiede al rappresentante del Governo per quale ragione è stato inserito nel testo del decreto-legge l'articolo 4, relativo al trattamento economico e assicurativo degli esperti di cooperazione inviati a Hebron.

Il sottosegretario CAPUTO informa la Commissione circa i contatti intercorsi con Norvegia e Danimarca sull'eventuale rinnovo del mandato per un altro trimestre, che decorrerebbe dall'8 agosto. Benchè non sia ancora pervenuta una richiesta in tal senso da parte dell'OLP e Israele, vi è una cauta disponibilità dei tre paesi coinvolti nella TIPH, in considerazione degli incoraggianti risultati raggiunti, a condizione che sia ridimensionato il ruolo di pattugliamento degli osservatori, che dovrebbero svolgere soprattutto funzioni di collegamento. Si riserva infine di fornire al senatore Serri chiarimenti circa le ragioni che hanno reso necessario inserire nel decreto-legge il testo dell'articolo 4.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore BONANSEA di redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 18,45.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Bedoni, per il bilancio e la programmazione economica Floresta e per i lavori pubblici Aimone Prina.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(355) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno 1994.

Il senatore CARPENEDO ritira gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 e propone un emendamento (6.100) con il quale inserire al comma 1, dopo le parole «salvi gli articoli 3,» le altre «4, commi 14, 15, 16, 17 e 18», al fine di salvaguardare, tra l'altro, il ruolo dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

Interviene il senatore ROVEDA per illustrare l'emendamento 6.4 nel quale propone di inserire, dopo le parole «direttore tecnico» le altre «in carica». La *ratio* della modifica va ricercata nell'esigenza di far ricadere gli effetti della cattiva gestione di un'azienda sui soggetti che hanno adottato personalmente le decisioni nell'amministrazione.

Il senatore MANTOVANI illustra l'emendamento 6.5. La soppressione del comma 3 dell'articolo 6 è motivata dal fatto che l'articolo 6 della legge n. 537 del 1993 si qualificava come uno degli elementi più incisivi per il conseguimento degli obiettivi contenuti nella manovra correttiva di finanza pubblica. La sospensione del citato articolo 6 non permette quindi di realizzare i risparmi di spesa previsti, con la conseguenza della mancata salvaguardia dei saldi di bilancio fissati con la legge finanziaria. Chiede pertanto al Governo di fornire i dovuti chiarimenti riguardo ai problemi di copertura inerenti la citata norma.

Il senatore CHERCHI interviene per illustrare l'emendamento 6.6. Si sorprende del fatto che il Ministro del bilancio non abbia in alcun modo fornito chiarimenti circa gli effetti finanziari della sospensione dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993; neanche la relazione tecnica contiene alcuna menzione in proposito nè il relatore ha fornito alla Commissione le opportune spiegazioni mentre, a suo avviso, bisogna indicare come far fronte alla sospensione della norma per non incidere sui risparmi attesi.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 6.7, con il quale si propone di elevare a 180 giorni il termine concesso ai comuni per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge n. 493 del 1993. L'emendamento 6.8 ha invece lo scopo di convogliare fondi già previsti in bilancio sui progetti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè di restituire alle autonomie locali le responsabilità della gestione del proprio assetto urbanistico.

Il senatore CARPENEDO prospetta alla Commissione una questione di metodo circa il prosieguo dei lavori, in quanto ritiene che se le modifiche proposte al decreto-legge n. 331 non vanno solo nella direzione di sospendere - quanto all'articolo 6 - la legge «Merloni», ma intendono apportare sostanziali modifiche, allora la 5ª Commissione non è la sede competente per riformulare la legge n. 109.

Interviene la senatrice ANGELONI, la quale si associa alle considerazioni del senatore Carpenedo quanto al fatto che la 5ª Commissione non può entrare nel merito della riforma della legge «Merloni». Esprime poi preoccupazione circa la formulazione dell'emendamento 6.4 del quale avverte l'incoerenza delle motivazioni dal momento che il suo effetto è quello di ritardare l'insorgenza delle responsabilità degli amministratori.

Il PRESIDENTE ritiene ragionevole l'osservazione formulata dal senatore Carpenedo, ma fa presente che gli emendamenti presentati rispondono tutti ai requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento del Senato.

Il relatore GRILLO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3. Quanto all'emendamento 6.4 condivide le osservazioni della senatrice Angeloni anche se va osservato che il Governo non intende cancellare i reati pregressi, bensì semplicemente varare un'operazione di salvataggio per le aziende che, colpite al vertice per sopravvenute responsabilità di una cattiva gestione, rischierebbero di essere penalizzate oltre il dovuto con la conseguenza di serie ripercussioni sul sistema occupazionale. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.5 e 6.6 e ribadisce a tale proposito che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto n. 331 non prevede la cancellazione, bensì la sospensione dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993. Relativamente ai problemi di copertura della norma in questione, dichiara che in sede di formulazione della legge finanziaria per il 1994 non era stato quantificato alcun risparmio e quindi il provvedimento di sospensione, non apporta alcuna incidenza sul bilancio pubblico per l'anno in corso. Sarà soltanto a partire dal

1995 che dovranno essere quantificati i risparmi attesi e, pertanto il problema si porrà solo se la norma che si intende sospendere non dovesse essere ripristinata a decorrere dal gennaio 1995: in tal caso i problemi di copertura sollevati dall'opposizione diventerebbero un problema attuale da affrontare per quanto di competenza della Commissione. Intende comunque osservare che già il precedente ministro della funzione pubblica del Governo Ciampi, ispiratore peraltro dell'articolo 6 della legge 537, si era fatto promotore del decreto ministeriale del 29 aprile 1994, n. 257, con il quale si disponeva di fatto la sospensione proprio della legge «Merloni», consentendo il riferimento ai prezzi correnti di mercato. La ragione di questo intervento normativo va appunto ricercata nella constatazione, da parte della precedente compagine governativa, che la norma di cui ora si propone la sospensione, nel suo apprezzabile intento «moralizzatore», dal punto di vista procedurale era in realtà di difficile applicazione.

Interviene brevemente il senatore CHERCHI per precisare che il decreto citato dal relatore si proponeva soltanto di cambiare i prezzi di riferimento, proprio al fine di rendere applicabile la legge n. 109.

Il relatore GRILLO si dichiara poi favorevole all'emendamento 6.7 e altresì esprime l'assenso sull'emendamento 6.8, a condizione che, alla fine del comma aggiuntivo, le parole «indicate dalle» vengano sostituite con le altre «concordate con le».

Il senatore FALOMI si dichiara favorevole alla modifica proposta dal relatore.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, mentre sull'emendamento 6.4 si rimette alla Commissione.

Il senatore CARPENEDO interviene brevemente per ribadire all'attenzione della Commissione la questione metodologica sottoposta all'inizio della seduta.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che talune perplessità suscitate dalla formulazione dell'emendamento 6.4 potrebbero trovare soluzione richiedendo un parere su di esso alla Commissione giustizia.

Il senatore PALOMBI dichiara che il problema sollevato dall'emendamento 6.4 non attiene alla comminazione di sanzioni penali, ma deve intendersi come l'occasione per superare l'attuale disparità di trattamento esistente fra le imprese italiane e quelle europee, quanto all'insorgere della responsabilità per gli amministratori delle aziende.

Il senatore SPISANI si associa alle valutazioni del senatore Palombi.

La senatrice ANGELONI rileva l'incongruenza delle motivazioni fornite a sostegno dell'emendamento 6.4, considerato che già la legge n. 109 prevedeva la sostituzione dei soggetti aventi il potere di rappre-

sentanza nelle imprese: appare chiaro che l'intento dell'emendamento non è tanto quello di introdurre una fattispecie non previamente inserita nella legge-quadro sugli appalti, bensì di spostare i termini a partire dai quali la responsabilità viene considerata produttiva di effetti nell'ordinamento.

Il sottosegretario AIMONE PRINA ritiene che la complessità del dibattito rafforzi la proposta del senatore Cavazzuti di richiedere il parere alla 2^a Commissione.

Il senatore CURTO intende dare risalto all'elemento politico dell'emendamento. L'obiettivo da conseguire è quello di rimettere in moto i meccanismi produttivi mediante la ripresa economica e il recupero di credibilità da parte delle forze politiche, passando attraverso l'equiparazione delle imprese edili nazionali ed estere e delle imprese edili alle altre imprese operanti in differenti settori, affinché il fenomeno di «tangentopoli» non venga combattuto soltanto nel campo dell'edilizia. Si dichiara ad ogni buon conto contrario all'inciso proposto dal senatore Roveda all'emendamento 6.4.

Il PRESIDENTE dichiara che non ricorrono le condizioni previste per richiedere il parere della Commissione giustizia sull'emendamento 6.4.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 6.5 e 6.6, mentre sugli emendamenti 6.7 e 6.8 si rimette alla Commissione.

Interviene brevemente il senatore DE CORATO, per chiedere un parere al Governo in merito al settore della gestione dell'urbanistica e del territorio da parte delle autonomie locali.

Intervengono sulla questione il senatore CURTO, il quale si dichiara contrario ad un'eventuale ipotesi di esautorare i consigli comunali della competenza in materia di varo dei progetti comportanti effetti sul territorio, nonché il sottosegretario AIMONE PRINA, il quale chiede il ritiro dell'emendamento 6.4 e annuncia una sua riformulazione direttamente per l'Assemblea nella quale vengano tenute distinte le due fattispecie della pianificazione urbanistica e della esecuzione dei progetti. Esprime infine il parere contrario del Governo sull'emendamento 6.100 del senatore Carpenedo.

Il senatore MANTOVANI chiede di acquisire il parere del Ministero del tesoro sull'emendamento 6.5.

Il sottosegretario BEDONI dichiara che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 331 non presenta alcun problema di copertura e pertanto il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.5.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Interviene brevemente il senatore CHERCHI per dichiarare l'assenso del Gruppo Progressisti-federativo sull'emendamento 6.100, che, messo in votazione, non è approvato.

Il senatore SPISANI annuncia il ritiro dell'emendamento 6.4, che verrà riformulato in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Posti separatamente ai voti, risultano non accolti gli emendamenti 6.5 e 6.6.

Dopo che è stato considerato ritirato l'emendamento 6.13, posti separatamente ai voti, sono invece accolti gli emendamenti 6.7 e 6.8, quest'ultimo come riformulato.

Si passa al voto dell'articolo 6 come modificato.

Il senatore CHERCHI interviene per dichiarazione di voto, annunciando il voto contrario del Gruppo Progressisti federativo sull'articolo 6 e la presentazione in Aula di emendamenti che ripropongono la questione della copertura finanziaria dell'articolo 6 nei termini emersi nel dibattito. Tiene infatti a sottolineare che, contrariamente a quanto dichiarato dal relatore, anche se la norma in questione dovesse ritornare in vigore a decorrere dal gennaio 1995, essa in questo anno finanziario non potrebbe dispiegare alcun effetto e quindi non si formerebbero i risparmi attesi.

Viene quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 6, come modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo, emendamento 6.0.1.

Il senatore TAMPONI illustra l'emendamento, con il quale si propone di salvaguardare un gran numero di imprese la cui struttura risulta fundamentalmente non intaccata dal fenomeno di «tangentopoli» e che, ad ogni buon conto, per il ritardo dei pagamenti, rischiano fortemente di essere eliminate dal mercato, con le comprensibili serie ripercussioni sulla occupazione. Il Fondo rotativo di cui al comma 1 è appunto finalizzato al pagamento degli interessi maturati per ritardati pagamenti rispetto alle scadenze contrattuali previste nell'ambito di appalti di forniture, servizi e lavori.

Il senatore ROVEDA manifesta apprezzamento per le ragioni che hanno ispirato la presentazione dell'emendamento, ma tuttavia non ritiene che debba essere posta a carico della collettività una inadempienza, che rischierebbe in tal caso di essere avallata, della Pubblica amministrazione.

Il senatore FALOMI non considera equo scaricare sui contribuenti l'onere del cattivo funzionamento della Pubblica amministrazione e pertanto, pur condividendo la congruità dei problemi sottesi all'emendamento 6.0.1, ritiene che la soluzione debba essere ricercata nelle misure che rendano più efficiente l'attività della Pubblica amministrazione

stessa. A tale proposito deve però rilevare che la sospensione della legge «Merloni» comporta altresì la mancata individuazione del responsabile unico del procedimento, il che avrebbe potuto supplire ad un inveterato processo di spersonalizzazione della Pubblica amministrazione, atteso che, peraltro, l'istituto delle responsabilità, già previsto dalla legge n. 241 del 1990, tarda ad andare a regime.

Il senatore CURTO manifesta apprezzamento per la proposta del senatore Tamponi, ma tuttavia chiede che, prima di impegnare lo Stato nella soluzione dei problemi delle piccole e medie imprese, occorre far presente come innanzitutto la citata legge n. 241 tardi ad andare a regime, perchè gli stessi utenti non l'hanno recepita come uno strumento di garanzia. Inoltre, la sua contrarietà deriva dal fatto che non si prevede nessuna distinzione fra le varie motivazioni dei ritardi nei pagamenti, i quali non tutti, presumibilmente, sono da imputare allo Stato, al quale quindi verrebbero addossati oneri impropri.

Il relatore GRILLO esprime apprezzamento sulle finalità dell'emendamento 6.0.1, ma ritiene che esso vada innanzitutto coordinato con talune norme del codice civile. Tra l'altro, non viene indicato nel testo come debba funzionare il Fondo di cui al comma 1: pertanto chiede che il Governo quantifichi l'onere dell'emendamento in quanto a suo avviso esso - 500 miliardi annui - è incongruente con l'ammontare di circa 180.000 miliardi annui spesi per appalti di forniture e servizi.

Il sottosegretario BEDONI esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 6.0.1: l'indicato criterio di copertura della spesa di 500 miliardi annui per il triennio 1994-96, che si intenderebbe autorizzare quale dotazione finanziaria dell'istituendo Fondo rotativo per la corresponsione degli interessi per ritardati pagamenti, risulta privo di ogni certezza e concretezza facendosi rinvio a del tutto ipotetici interessi dovuti dalle stazioni appaltanti per ritardati pagamenti.

Il senatore MANZI si dichiara preoccupato per le serie ripercussioni che i problemi attraversati dalle piccole e medie imprese possono avere sull'occupazione e annuncia che non voterà a favore dell'emendamento soltanto perchè con esso si intenderebbe legalizzare una cattiva gestione della Pubblica amministrazione.

Il senatore TAMPONI chiede al Governo se intenda presentare proposte alternative per risolvere i problemi sottesi all'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario BEDONI fa presente che il parere contrario del Governo atteneva esclusivamente ai problemi di copertura dell'emendamento, mentre sul merito il Governo ritiene che si possano esplorare soluzioni alternative per l'accelerazione dei pagamenti alle imprese, ciò che potrà essere possibile già a seguito della prossima legge finanziaria.

Il senatore PEDRIZZI ritiene che, sulla base degli orientamenti emersi nel dibattito e tenendo conto delle osservazioni del Governo, la Commissione possa formulare un ordine del giorno sull'argomento.

Il senatore MANZI interviene per far presente che in tale ordine del giorno devono essere contemplate anche le aziende pubbliche.

Il sottosegretario FLORESTA esprime il favore del Governo a creare un apposito fondo nella prossima legge finanziaria che provveda a sanare i problemi finanziari delle piccole e medie imprese dovuti ai ritardati pagamenti.

Il senatore CURTO raccomanda al Governo di approntare strumenti efficaci di soluzione del problema, soprattutto che non dilazionino eccessivamente nel tempo l'accesso ai finanziamenti.

Il relatore GRILLO si dichiara a favore di un ordine del giorno sull'argomento, che però non contempli gli aspetti tecnici della questione per i quali attende una risposta dal Governo.

Il senatore TAMPONI, dopo aver ritirato l'emendamento, prende atto dell'impegno del Governo ed esprime l'intenzione di formulare un ordine del giorno per l'Assemblea, sulla base dei suggerimenti proposti.

Il senatore CAPONI si dichiara contrario all'inserimento nell'ordine del giorno di un'indicazione troppo precisa degli strumenti operativi, anche se è da condividere l'intento dell'iniziativa in esame.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, in assenza del rappresentante del Ministero dell'interno per quanto concerne l'articolo 5, il seguito dell'esame del decreto-legge n. 331 è rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 9.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (355)**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che l'utilizzazione nei processi produttivi delle merci immesse in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta è considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale e che i prodotti risultanti sono da considerare a tutti gli effetti prodotti nazionali».

1.0.1

DUJANY

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

DUJANY

Al comma 1 sostituire le parole: «entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.2

CHERCHI, CAVAZZUTI, MANTOVANI

Sopprimere il comma 2.

5.3

CAPONI, MANZI

Al comma 2 dopo le parole: «23 dicembre 1992, n. 498» inserire le seguenti: «nonchè delle aziende speciali e dei consorzi, di cui rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

5.6

FERRARI KARL, RIZ, DUJANY, THALER

Aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 31 gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2-ter. Le aziende speciali di cui al precedente comma sono autorizzate a costituire, per lo svolgimento di attività complementari o strumentali a quelle istituzionali, società per azioni e a responsabilità limitata e ad acquisire partecipazioni nelle società predette. Le aziende speciali possono, inoltre, stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali e con soggetti pubblici e privati per la gestione extraterritoriale delle loro attività e partecipare a gare o a trattative private per l'affidamento in concessione di pubblici servizi da parte di altri enti locali.

2-quater. Ai sensi del sesto comma dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

- 1) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;*
- 2) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;*
- 3) il conto consuntivo.*

2-quinquies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 1990, serie generale n. 154».

5.4

DI BENEDETTO

Al comma 2, dopo le parole: «n. 498,» inserire le altre: «nonchè dalle aziende speciali e dei consorzi, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2-ter. Le aziende speciali di cui al precedente comma sono autorizzate a costituire, per lo svolgimento di attività complementari o strumentali a quelle istituzionali, società per azioni e a responsabilità limitata e ad acquisire partecipazioni nelle società predette. Le aziende spe-

ciali possono, inoltre, stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali e con soggetti pubblici e privati per la gestione extraterritoriale delle loro attività e partecipare a gare o a trattative private per l'affidamento in concessione di pubblici servizi da parte di altri enti locali.

2-quater. Ai sensi del sesto comma dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

- 1) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- 2) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- 3) il conto consuntivo;
- 4) il bilancio di esercizio.

2-quinquies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1990.

5.5

CHERCHI, FALOMI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

CAPONI, MANZI

Sostituire i commi 1, 2, 4 e 5 con i seguenti:

«1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e agli articoli 8, 12, 32, 34, nonché di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, si applicano alle progettazioni avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge ed ai conseguenti contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici.

3. Fino a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le progettazioni approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, possono essere poste, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a base di affidamenti di appalti o concessioni con l'osservanza delle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo nonché di quelle di cui all'articolo 19, comma 4, e agli articoli 25 e 30, per le quali valgono le disposizioni in vigore antecedentemente alla suddetta legge 11 febbraio 1994, n. 109.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, gradua l'operatività nel tempo, fino ad un massimo di 2 anni, nonché nelle modalità di applicazione, in relazione all'entità e alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche delle amministrazioni ed agli enti aggiudicatori o realiz-

zatori, delle disposizioni in materia di responsabile del procedimento, di programmazione, di progettazione e di garanzia.

5. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Al comma 12 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole "d'importo superiore a 50.000 ECU", sono sostituite dalle altre "affidati dai soggetti di cui all'articolo 2 di importo superiore a 200.000 ECU".

7. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole "manutenzione periodica" sono sostituite dalle altre "manutenzione di pronto intervento".

8. All'articolo 19, comma 2, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole "progetto definitivo" sono sostituite dalle altre "progetto preliminare".

9. All'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la parola "periodica" è soppressa ed alla fine sono aggiunte le seguenti parole "ovvero a corpo ed a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge".

10. È abrogato il comma 5 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

11. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere infine le parole "nonchè per la manutenzione programmata di opere e impianti esistenti".

6.2

ANGELONI, CHERCHI, SCIVOLETTO, CARPINELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non si applicano ai lavori pubblici per i quali siano stati già pubblicati i bandi di gara alla data di entrata in vigore della legge stessa».

6.9

CARPENEDO, LAURIA, TAMPONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di cui agli articoli 6, 7, 8, 13, 14 e 15, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994.

6.3

CAPONI, MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «salvi gli articoli 3,» inserire le altre: «4, commi 14-15-16-17-18».

6.100

CARPENEDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Viene escluso dalla partecipazione alle gare per l'appalto di opere pubbliche di qualsiasi importo, ovvero viene sottoposto al provvedimento di sospensione della efficacia della iscrizione nell'albo nazionale di costruttori e, nei casi di recidiva, di cancellazione, il concorrente il cui amministratore munito di rappresentanza o direttore tecnico sia stato condannato con sentenza di primo grado per uno dei reati previsti dall'articolo 15, n. 1 e n. 2, del Regolamento approvato con decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente comma».

6.4 ROVEDA, CURTO, SPISANI, GRILLO, PALOMBI

Sopprimere il comma 3.

6.5 MANTOVANI, CRESCENZIO, CAVAZZUTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sino al 31 dicembre 1994 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6, dal comma 28 sino al comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.6 CIERCHI, MANTOVANI, CRESCENZIO

Al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «del 31 dicembre 1994», e, alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusione del comma 1 dell'articolo medesimo».

6.10 CARPENEDO, TAMPONI

Sopprimere il comma 4.

6.13 DE CORATO

Il comma 5 è soppresso.

6.11 CARPENEDO, TAMPONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola: "centottanta"».

6.7 FALOMI, CIERCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. Il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, è modificato nel modo seguente: dopo le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" aggiungere le altre "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree indicate dalle Amministrazioni locali"».

6.8

FALOMI, CAVAZZUTI, CRESCENZIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La legge 11 febbraio 1994, n. 109 è così modificata:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), le parole da «e ai soggetti» in poi sono sostituite con le parole «con l'esclusione dei soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»;

b) all'articolo 2, comma 2, lett. c), la parola «40» è sostituita con la parola «50», ed è soppressa la parola «singolarmente»;

c) all'articolo 2, comma 3, le parole iniziali fino alle parole «d'impresa» sono sopresse;

d) all'articolo 2, comma 4, i primi due periodi, dall'inizio alle parole «imprese collegate», sono sostituiti dai seguenti: «I soggetti di cui al comma 2, lettera b) possono essere obbligati, dagli enti appaltanti, ad appaltare a terzi lavori pubblici ad essi affidati in misura non inferiore al 50 per cento. Le imprese collegate, di cui alla Direttiva CEE 440/89, non si considerano soggetti terzi. È fatta salva la possibilità di esecuzione dei lavori da parte della stessa impresa concessionaria.»;

e) all'articolo 2, comma 5, sono sopresse le parole iniziali fino alle parole «il 30 per cento»;

f) all'articolo 7, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: «Nei casi in cui la disciplina organizzativa delle amministrazioni e degli altri enti attribuisca ad uffici o soggetti diversi la competenza relativa agli atti di tali procedimenti, ivi compresi quelli indicati nella presente legge, il responsabile del procedimento assicura l'adozione tempestiva e rituale degli atti medesimi. In tutti i casi, ne assicura la trasparenza»;

g) all'articolo 11 sono aggiunte le seguenti parole: «Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione dei consorzi si tiene conto anche dei requisiti dei consorziati, secondo le modalità previste nel regolamento.»;

h) all'articolo 16, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dell'opera con l'esame dei profili ambientali, nei disegni per la individuazione delle superfici e dei volumi da realizzare, nella valutazione indicativa della spesa individuata sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori, con eventuali soluzioni alternative.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva delle scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali assunti, dell'inseri-

mento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni descrittivi delle superfici e dei volumi da realizzare, con l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geognostica, idrologica e, per le zone sismiche, sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; in un disciplinare per l'individuazione degli elementi tecnici ed economici previsti in progetto, compresi i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro, i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo definisce univocamente tutte le categorie di opere comprese nel progetto stesso. In particolare, sono redatti i disegni esecutivi, architettonici, strutturali dei vari elementi che costituiscono l'opera, con i particolari esecutivi della struttura suffragati dalle verifiche di stabilità nonchè dai disegni di tutti gli impianti con i particolari di compatibilità con la struttura edilizia. Sono stabilite, rispetto al progetto definitivo, le fondazioni e, qualora il terreno fondazionale dovesse risultare variabile da punto a punto, i dati sulla oscillazione della falda idrica. Le caratteristiche dei materiali, le norme di misurazione, i tempi di esecuzione e dei pagamenti sono contenuti nel capitolato di appalto.»;

i) all'articolo 14 è soppresso il comma 5;

j) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole «il progetto definitivo» sono aggiunte le altre «ovvero sulla base di un progetto preliminare corredato da un capitolato prestazionale»;

k) all'articolo 19, i commi 4 e 5 sono così sostituiti:

«4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici e i restauri dei beni vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. Nel regolamento sono indicati gli altri casi nei quali i contratti di appalto di cui alla presente legge possono essere stipulati a misura, in ragione della loro particolare natura.»;

l) all'articolo 21, comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole «manutenzione periodica» sono aggiunte le parole «di scavi archeologici e di restauro di beni vincolati»;

m) all'articolo 21, comma 1, le parole «20 per cento» sono sostituite con le altre «venti punti percentuali»;

n) all'articolo 21, comma 6, lett. c), è soppressa la parola «tecnici»;

o) all'articolo 24, comma 1, la lettera *b)* è così sostituita:

«*b)* agli appalti di importo superiore ai 150.000 ECU, esclusivamente quando, per motivi tecnici accertati previo parere vincolante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero per motivi artistici o inerenti alla tutela dei diritti in esclusiva, l'esecuzione dei lavori può essere affidata solo ad un imprenditore determinato, nonchè, nella misura strettamente necessaria, quando ricorrano motivi di imperiosa urgenza, non compatibili con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte di amministrazioni aggiudicatrici, purchè le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse. In quest'ultimo

caso, sempre che l'urgenza lo richieda, può procedersi all'affidamento anche sulla base della sola progettazione preliminare»;

p) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) per esigenze di miglioramento dell'opera, purchè non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento, che accertano e quantificano le eventuali economie».

6.12

CARPENEDO, TAMPONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro un "Fondo rotativo per la corresponsione degli interessi per ritardati pagamenti" destinato alle piccole e medie imprese e ripartito per regioni con riserva del 40 per cento a favore di quelle ubicate nelle aree meridionali. Il Fondo è finalizzato al pagamento degli interessi maturati, nella misura massima pari al tasso di sconto aumentato di tre punti, per ritardati pagamenti rispetto alle scadenze contrattuali previste nell'ambito di appalti di forniture, servizi e lavori. Al Fondo si accede per priorità temporale e si ha diritto al rimborso sino ad esaurimento delle disponibilità di cui al comma 2.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 500 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Il Fondo è alimentato dal Ministero del tesoro con gli importi degli interessi dovuti dalle stazioni appaltanti per ritardati pagamenti a valere sui relativi capitoli di competenza. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità di intervento del Fondo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

6.0.1

TAMPONI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1994

6^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Meo Zilio.

La seduta inizia alle ore 9,35.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero
(R04 6003, C07^a, 0003^a)

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 22 giugno scorso.

La senatrice MANIERI esprime una certa delusione per la genericità delle dichiarazioni rese dal ministro Podestà, genericità che rischia di rendere difficile il futuro confronto con il Parlamento.

L'università italiana ha conosciuto negli ultimi anni importanti provvedimenti di riforma ai quali il nuovo Parlamento ha il compito di dare piena attuazione, valutando nel contempo i risultati conseguiti finora. In questa prospettiva, è essenziale realizzare innanzitutto una efficace e moderna politica per il diritto allo studio, che elevi la qualità delle università, riduca il fenomeno degli abbandoni e della mortalità universitaria ed aumenti di conseguenza il numero dei laureati.

La senatrice Manieri invita poi il rappresentante del Governo a chiarire il proprio orientamento in ordine alle modalità con cui intende completare il disegno autonomistico, di fronte al rischio di svuotamento dei poteri di coordinamento del Ministero rappresentato dalla contraddittorietà degli statuti e dei regolamenti finora emanati.

La senatrice dichiara poi di concordare con l'esigenza espressa dal Ministro di garantire la partecipazione degli studenti alla vita universitaria; tuttavia tale partecipazione andrebbe più correttamente inserita, a suo giudizio, nel quadro della composizione e delle funzioni degli organi

di governo delle università. La valorizzazione degli studenti, per non essere demagogica, dovrebbe infatti recuperare l'attuale ritardo nell'applicazione della legge sul diritto allo studio. A tale proposito è prioritario attivare la concessione dei prestiti d'onore agli studenti più meritevoli ancorchè privi di mezzi finanziari, superando la irragionevole richiesta avanzata dagli istituti di credito di garanzie bancarie.

La senatrice chiede altresì informazioni sui tempi di insediamento della Consulta sul diritto allo studio — che, dovendo tra l'altro esprimere il proprio parere sul decreto del Presidente del Consiglio che fissa i criteri di uniformità per il riconoscimento del merito e del bisogno degli studenti, rappresenta uno strumento delicatissimo di garanzia per assicurare pari opportunità agli studenti su tutto il territorio nazionale — e dell'Osservatorio previsto dalla legge istitutiva del Ministero, che costituisce un importante elemento di valutazione della produttività del sistema universitario e svolge essenziali funzioni di monitoraggio della spesa.

Dopo aver brevemente accennato alla esigenza di modificare le modalità di reclutamento dei docenti e di addivenire finalmente alla riforma degli ISEF, la senatrice Manieri conclude soffermandosi sui problemi della ricerca scientifica, in merito ai quali ritiene necessario superare al più presto il divario attualmente esistente tra l'Italia e gli altri Paesi europei anche mediante il potenziamento di efficaci strumenti di coordinamento tra università, enti di ricerca e altri soggetti impegnati nel settore, quali i parchi scientifici e tecnologici.

Interviene quindi il senatore MASULLO, a giudizio del quale l'università e la ricerca scientifica sono due delle questioni principali di una società proiettata verso il futuro. Egli lamenta tuttavia la mancanza, nelle dichiarazioni rese dal ministro Podestà, di concrete indicazioni di intervento. Ad esempio, per quel che riguarda la redistribuzione delle università sul territorio e la loro riqualificazione soprattutto al Sud, che indubbiamente rappresenta un obiettivo prioritario, occorrerebbe individuare precisi strumenti di realizzazione. Ancora, con riferimento all'autonomia, di fronte alla lentezza con cui le istituzioni universitarie stanno procedendo alla definizione dei propri statuti, sarebbe necessario individuare meccanismi di stimolo anche mediante l'adozione di incentivi o penalizzazioni, senza tuttavia determinare dall'alto i contenuti statutari. Peraltro resta ancora irrisolto il problema di quale modello adottare per la realizzazione dell'autonomia stessa, che potrebbe alternativemente concretizzarsi in una serie di autonomie locali ovvero in un sistema complessivo.

Il senatore Masullo esprime quindi il proprio stupore per l'assenza, nel discorso programmatico del Ministro, di qualsiasi riferimento all'adozione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996. A tale proposito ritiene necessario adottare per il futuro un sistema tempestivo di elaborazione del piano affinché esso venga adottato prima dell'inizio del triennio di riferimento, pena il rischio di limitarsi a registrare evoluzioni già in atto, anzichè promuoverle.

Dopo aver chiesto al ministro Podestà di precisare gli orientamenti del Governo sulla necessaria armonizzazione tra la legislazione vigente in materia universitaria e l'articolo 5 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994, egli si sofferma quindi sulle condizioni di

malessere lamentate dagli studenti nelle diverse sedi universitarie italiane. Occorre tuttavia non lasciarsi ingannare dalle cifre, che spesso nascondono gravi fenomeni di tipo sociale, e considerare che il numero degli iscritti all'università non corrisponde in realtà al numero di coloro che effettivamente studiano, frequentano i corsi e conseguono il diploma universitario. È corretto poi, a suo giudizio, sostenere le università pubbliche, come dichiarato dal ministro Podestà, ma occorre tenere presente che anche quelle private possono svolgere un servizio pubblico ed in tal senso essere meritevoli di attenzione da parte dello Stato. Richiamandosi quindi alle parole del Ministro relative allo scarso impegno prestato, con alcune evidenti eccezioni, dai docenti, pur condividendo parzialmente tali affermazioni, sottolinea l'esigenza di dotare gli insegnanti di adeguati strumenti per poter esercitare degnamente le proprie funzioni.

Il senatore conclude chiedendo al ministro Podestà approfondimenti sul rapporto tra università e lavoro, che riveste importanza prioritaria in una società, quale quella italiana, in cui la disoccupazione da congiunturale è diventata ormai strutturale.

Il senatore MAGRIS si sofferma in particolare sulla affermazione del ministro Podestà relativa alla necessità di coinvolgere le forze politiche e sociali nel governo delle università. Pur comprendendo che il Ministro non intendeva certo auspicare forme di controllo politico, egli evidenzia le conseguenze negative che in certe situazioni tale coinvolgimento rischierebbe di comportare sulla natura stessa dell'università. Le forze politiche e sociali rischiano infatti di essere troppo legate ad esigenze ed istanze contingenti, laddove l'università dovrebbe invece rappresentare una sorta di «coscienza critica» della società civile, rispondendo anche ad altre esigenze che non siano quelle particolaristiche del territorio sui cui insiste.

Con riferimento alla questione dell'impegno dei docenti, sollevata nel corso del dibattito, auspica una redistribuzione dei diversi gruppi di discipline, la cui settorialità è a volte causa di sperequazioni nel carico didattico. In attesa di una razionalizzazione del sistema di reclutamento dei docenti, si augura infine che il Governo non intenda comunque persistere nel blocco totale delle assunzioni onde non negare ogni prospettiva ai giovani studiosi.

Il senatore BISCARDI, nell'invitare il Governo ad indicare chiare priorità nella sua azione assumendosi le relative responsabilità, osserva che le vive attese suscitate dalla costituzione del Ministero dell'università sono state sostanzialmente vanificate, come dimostrano, fra l'altro, la scarsità della legislazione attuativa ed il sostanziale fallimento delle lauree brevi. Le priorità, a suo avviso, dovrebbero essere l'autonomia, il reclutamento dei docenti e l'edilizia. Quanto al primo punto, gli interventi del legislatore dovrebbero essere raccolti in leggi quadro, recanti i principi che gli statuti dovranno poi sviluppare; analogamente si dovrebbe procedere per i finanziamenti. Il reclutamento dei docenti, poi, rappresenta uno dei principali problemi dell'università italiana. A tale proposito, dopo aver stigmatizzato l'assenteismo dei docenti nelle università nuove o periferiche, il senatore Biscardi deplora che gli esiti dei concorsi a ricercatore siano nella quasi totalità dei casi predeterminati,

indicando nella eliminazione di questo fenomeno una delle chiavi di volta per superare le logiche corporative che oggi presiedono al reclutamento dei docenti. Invita pertanto il Governo ad operare una riforma del sistema dei concorsi in senso anticorporativo, assicurando la massima apertura a tutte le energie giovanili.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per la trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole)
(R139 b00, C07^a, 0001^o)

Preliminarmente all'avvio del dibattito il presidente ZECCHINO chiede al sottosegretario Meo Zilio chiarimenti sul termine di scadenza per l'esercizio della delega da parte del Governo.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde che effettivamente il termine in questione sta per scadere ed auspica che la Commissione possa esprimere il proprio parere con la massima sollecitudine, onde consentire al Governo di emanare il decreto legislativo.

Ad una richiesta di informazioni del senatore CUFFARO sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, sottoposto anch'esso all'esame della Commissione, il PRESIDENTE risponde che l'argomento non è all'ordine del giorno della presente settimana a causa di impegni istituzionali all'estero del relatore designato Lorenzi.

Il senatore MAGRIS riferisce quindi sullo schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che esso riproduce il testo di un disegno di legge approvato in sede legislativa dalla Commissione cultura della Camera dei deputati all'unanimità, che solo lo scioglimento dell'XI legislatura impedì di sottoporre anche al Senato. La medesima Commissione nei giorni scorsi si è espressa favorevolmente — di nuovo all'unanimità — sullo schema di decreto. Il relatore illustra quindi brevemente l'attività del Consorzio per la fisica della materia, del quale lo schema di decreto propone la trasformazione in Istituto, ricordando che a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 1987, esso ha attribuito un vigoroso impulso alla ricerca nel campo della fisica della materia, fino a quel momento rimasta forse in ombra rispetto alla fisica delle alte energie. La fisica della materia si occupa di campi, quali i superconduttori, suscettibili di un significativo impatto sulla vita dell'uomo, poichè sviluppa nuove tecnologie e materiali ad elevato rendimento energetico. Dopo aver ricordato che il bilancio del Consorzio è cresciuto da poche centinaia di milioni a varie decine di miliardi, il relatore dà conto della sua partecipazione a numerosi programmi internazionali di ricerca, quali il sincrotrone di Grenoble e quello di Trieste.

La trasformazione del Consorzio in Istituto si rende necessaria perchè il primo incontra rilevante difficoltà a partecipare all'utilizzazione delle apparecchiature internazionali, mentre l'Istituto potrà ottimizzare l'impiego delle risorse assegnate e sottoporre al CIPE e al Parlamento piani di attività pluriennali. L'Istituto, inoltre, potrà orientare in termini maggiormente applicativi la ricerca universitaria. Il relatore conclude segnalando che la costituzione in Istituto non comporta alcun aggravio di spesa, ma anzi qualche risparmio derivante dall'unificazione degli organismi di coordinamento attualmente esistenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUFFARO esprime un convinto parere favorevole per due ordini di considerazioni. In primo luogo, se è stato giusto privilegiare in passato la fisica delle alte energie — assecondando una tradizione scientifica specificamente italiana — ora occorre adeguata attenzione alla fisica della materia, campo nel quale fino ad oggi solo lo sforzo di alcuni centri e di alcuni ricercatori ha consentito di non perdere il contatto con gli altri Stati. Il Consorzio, d'altra parte, ha promosso iniziative di grande rilievo, fra le quali va sottolineata in particolare la realizzazione del sincrotrone di Trieste. A tale proposito, il senatore Cuffaro sottolinea che tale macchina, realizzata grazie ad un ingente sforzo finanziario e capace di offrire prestazioni essenziali per la ricerca applicata di interesse industriale, risulta utilizzata solo per una minima frazione delle sue potenzialità dalle imprese italiane e rischia di diventare obsoleta senza che le sue prestazioni siano state utilizzate appieno.

Il secondo ordine di considerazioni attiene alla struttura dell'Istituto, mutuata da quella dell'INFN, che si distingue per la mancanza del Consiglio di amministrazione ed il conferimento dei poteri direttivi agli stessi scienziati che lavorano nei centri di ricerca e nelle università. Il senatore Cuffaro coglie poi l'occasione del dibattito per smentire l'opinione corrente secondo la quale occorrerebbe un maggiore impegno finanziario pubblico a favore della ricerca applicata: al contrario, studi recenti hanno dimostrato come gli enti pubblici abbiano dedicato alla ricerca applicata risorse di gran lunga superiori alle imprese private, che pure godono di contributi finanziari e sgravi fiscali mirati espressamente a tal fine. Infatti, centinaia di miliardi pubblici erogati a grandi gruppi industriali per fini di ricerca applicata sono stati invece utilizzati per la semplice sostituzione o robotizzazione degli impianti produttivi, che non ha nulla a che vedere con la ricerca. Manca, in realtà, ogni controllo su come le imprese utilizzano le risorse loro assegnate per fare ricerca.

Tornando all'Istituto, il senatore Cuffaro rileva che, se si vorranno ottenere risultati significativi, occorrerà incrementare le risorse destinategli e che la sua costituzione potrà conseguire i risultati auspicati se sarà accompagnata da un insieme di provvedimenti capaci di costruire un sistema di ricerca applicata tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Conclude segnalando che, rispetto alle attese suscitate sul finire degli anni '80 con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, occorre prendere atto di un vero e proprio peggioramento della situazione tanto in termini di percentuale del prodotto interno

loro destinato alla ricerca quanto in termini di reclutamento di nuove leve di ricercatori.

Il senatore MERIGLIANO esprime una valutazione positiva sulla costituzione dell'Istituto, anche alla luce della sua esperienza professionale, concordando altresì con la scelta del modello organizzativo dell'INFN. Informa poi di avere condotto un informale ma ampio sondaggio fra i tecnici del settore, i quali tutti hanno convenuto sull'opportunità del decreto legislativo.

Il senatore PRESTI dichiara a sua volta di aver proceduto ad analogo verifica, ottenendo i medesimi risultati. Il Consorzio, infatti, ha dimostrato di operare molto bene, promuovendo le iniziative internazionali e la collaborazione fra le università. La fisica della materia, d'altra parte, rappresenta un campo d'azione d'importanza strategica per lo sviluppo di ogni Paese moderno. Va poi sottolineato positivamente che l'Istituto sarà l'ente pubblico di ricerca con la più forte presenza nel Mezzogiorno. Dopo aver ricordato il numero dei giovani ricercatori in formazione e la mancanza di oneri finanziari per la costituzione dell'Istituto, il senatore Presti propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul testo trasmesso dal Governo, pur rilevando come appaia singolare il conferimento di funzioni consultive da parte del Comitato scientifico a favore del Consiglio direttivo, data la parziale coincidenza fra i due organi.

Il senatore MAFFINI — pur sollevando qualche perplessità relativamente alle strutture del Consiglio direttivo — ribadisce il parere favorevole già espresso dal Gruppo Lega Nord nel corso dell'esame del disegno di legge istitutivo dell'INFN nella scorsa legislatura. La creazione di un Istituto nazionale per la fisica della materia è infatti essenziale in un Paese, quale l'Italia, dotato di scarse risorse energetiche.

Il senatore MASULLO, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, esprime a sua volta consenso al parere favorevole illustrato dal relatore, ritenendo che il decreto legislativo in esame si muove nella direzione di razionalizzare il settore della ricerca, operando un'opportuna specificazione delle funzioni nel rapporto fra università e ricerca. L'apprezzamento nei confronti dello schema di decreto è motivato altresì dalle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno ad esso connesse.

Agli intervenuti replica il sottosegretario MEO ZILIO, il quale prende atto dei pareri unanimemente favorevoli espressi dai membri della Commissione ed assicura che il Governo, nel tener conto delle perplessità emerse nel corso del dibattito con riferimento alla composizione del Consiglio scientifico e del Consiglio direttivo, proseguirà con decisione sulla strada del trasferimento dei risultati della ricerca scientifica al sistema produttivo e del reperimento di nuove risorse.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore Magris, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,30.

7^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro della pubblica istruzione D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della pubblica istruzione ha reso nella seduta del 15 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero (R046 003, C07^a, 0001^a)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il senatore MERIGLIANO pone innanzitutto il problema dell'autonomia della scuola secondaria superiore. A tale proposito dichiara che a suo giudizio negli organi di gestione della scuola dovrebbe essere garantita la presenza non tanto degli alunni direttamente interessati e dei loro genitori, quanto degli ex alunni e delle loro famiglie. Egli si esprime quindi in senso favorevole ad una scuola pubblica ancorchè non statale, per la quale occorre garantire adeguati meccanismi di verifica di qualità e di parificazione.

Il senatore MASULLO si associa alla esigenza di garantire la centralità dell'alunno espressa dal Ministro; con riferimento alla competitività, ritiene invece che il mondo della scuola rappresenti un mercato molto particolare nel quale l'alunno-consumatore non può esercitare liberamente la propria scelta nei confronti delle diverse istituzioni scolastiche, in quanto è proprio la scuola che deve formarne le capacità di scelta. La scuola statale non deve quindi esporsi alla competitività sul mercato, ma deve in primo luogo garantire a tutti gli alunni la possibilità di operare scelte consapevoli. La dicotomia tra scuola statale e scuola privata non deve pertanto essere impostata in termini ideologici ma di sia pure graduale adempimento degli obblighi istituzionali da parte delle istituzioni statali. L'eventuale sostegno statale ad istituzioni private non può quindi che essere successivo alla piena realizzazione di detti compiti.

Accanto alla centralità dello studente, andrebbe poi parallelamente enfatizzata la centralità del docente, che dovrebbe essere messo in condizioni di esercitare sempre una piena libertà di insegnamento. In questo senso, è essenziale rivedere il sistema di reclutamento e garantire adeguati strumenti di formazione pervenendo eventualmente ad una diversa configurazione del dirigente scolastico, che potrebbe opportunamente essere un direttore didattico distinto da un direttore amministrativo.

Il senatore Masullo conclude raccomandando al Governo di tenere nel debito conto il rapporto tra scuola e lavoro e di porre particolare attenzione a questo proposito nella formulazione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994.

La senatrice PAGANO, richiamandosi alla considerazione recentemente espressa dal Ministro nel corso di una visita a Napoli secondo la quale l'interesse per la scuola deve consentire di superare ogni divergenza politica, sottolinea l'esigenza di intervenire in tempi rapidi per colmare il crescente divario tra domanda e offerta formativa.

Dopo aver sottolineato come il servizio scolastico nazionale sia affetto da difetti di tipo strutturale, che situazioni particolari come quelle meridionali si limitano ad evidenziare, la senatrice si sofferma su alcuni dei temi che necessitano interventi urgenti in materia di politica scolastica: la carenza dell'edilizia scolastica, che permane anche a fronte di una riduzione della popolazione scolastica quale quella che l'Italia sta conoscendo in questi anni; i fenomeni di dispersione scolastica, cui può far fronte soltanto una riforma globale; le interferenze fra diversi soggetti istituzionali interessati al sistema scolastico, quali lo Stato in materia di finanziamenti e gli enti locali per i servizi che dovrebbero erogare.

Con riferimento all'innovazione che il ministro D'Onofrio ha dichiarato di voler perseguire nel sistema scolastico, occorre valutare attentamente la disponibilità di risorse professionali e finanziarie. Dal momento che il bilancio del Ministero prevede infatti percentuali molto basse per le spese di investimento e che il Presidente del Consiglio ha annunciato di voler operare tagli nel settore della scuola, nonostante che dal 1989 ad oggi già molti provvedimenti abbiano inciso negativamente proprio sulle spese per il suo miglioramento qualitativo, non è facile intuire con quali risorse il Ministro intenda promuovere l'innovazione.

L'annunciata riforma relativa alle modalità di svolgimento dell'anno scolastico è peraltro ben poca cosa se non adeguatamente connessa ad altri interventi; è essenziale invece procedere ad un decentramento reale delle funzioni del Ministero, che consenta di affrontare in modo più concreto le altre questioni più urgenti.

La senatrice si sofferma quindi sul decreto «mangia-classi», che non solo non ha conseguito i risparmi di spesa prefissati, ma ha addirittura comportato un peggioramento della qualità scolastica e un aumento delle supplenze. A questo riguardo ella pone precisi interrogativi al Governo relativamente al numero delle supplenze annuali avutesi nell'anno 1993-1994, alle risorse disponibili in bilancio e al numero reale dei pensionamenti al 1° settembre 1994.

Conclude auspicando che la riforma dell'*iter* scolastico avvenga complessivamente, tenendo presenti tutti i segmenti a partire da quello della scuola materna.

A giudizio del senatore MANIS, il Ministro si trova di fronte ad un compito estremamente arduo, quale quello di colmare divari che provengono dal passato ed operare ineludibili trasformazioni in un settore — quello della scuola — che insieme a sanità, fisco e previdenza rappresenta una delle aree di intervento prioritarie del Governo Berlusconi.

L'auspicata riqualificazione della scuola pubblica non deve tuttavia equivalere ad un suo ridimensionamento; al contrario, altri contributi

provenienti da istituzioni diverse possono utilmente concorrere ad innalzare il livello formativo generale del Paese. In questo senso è importante dare immediata e piena attuazione alla delega in materia di autonomia scolastica contenuta nella legge n. 537 del 1993, evitando se possibile la proroga ipotizzata dal Ministro e prevedendo altresì più adeguate modalità di reclutamento e formazione della classe docente anche attraverso forme di contrattazione *ad personam*.

Il senatore Manis prosegue segnalando il problema dell'aggiornamento, che va programmato in modo da non interferire con l'attività didattica. Un altro nodo nel quale occorre introdurre un principio di programmazione, unificando le competenze oggi frammentate fra troppi enti, è quello dell'edilizia, che vede coesistere edifici sottoutilizzati e tripli turni. Analoghe considerazioni valgono per l'ordinamento del personale non docente. Lo stesso ordinamento della scuola, poi, richiede un complessivo riassetto: la miriade di leggi, ordinanze e circolari vigenti costituiscono un campo sterminato nel quale è arduo orientarsi. In tale prospettiva, il decentramento può rappresentare una soluzione importante a patto che sia effettivo e che agli organi periferici vengano conferiti poteri sostanziali. Il tema del rapporto fra scuola pubblica e scuola privata andrà affrontato in altra sede, muovendo dalla consapevolezza che la seconda presenta ormai un livello qualitativo di tutto rilievo e che occorre riconoscere alle famiglie una effettiva possibilità di scelta. Infine conclude auspicando che la scuola pubblica sia veramente tale ed abbia fine ogni forma di egemonia culturale.

Il senatore MAFFINI rileva che la maggioranza e l'opposizione sembrano concordare sull'analisi dei problemi che travagliano la scuola italiana. Le differenze emergono quando si passa alle proposte; ma a tale proposito non concorda con quanti criticano il Governo per una presunta mancanza di iniziativa, dal momento che spetterà proprio al Parlamento concorrere attivamente alla elaborazione di un indirizzo e al suo concreto svolgimento. Infine sottolinea l'importanza del concetto di continuità già menzionato dal senatore Biscardi.

Il senatore MAGRIS afferma che a suo avviso la centralità della scuola statale, se guarita dalle note disfunzioni e dall'unilateralismo ideologico che in taluni periodi vi ha indubbiamente allignato, rimane la migliore garanzia di libertà. Egli nutre infatti una fede profonda in quel confronto fra le idee e i valori che nella scuola statale può dispiegarsi con la maggiore ampiezza. Quanto poi alla centralità dell'alunno, egli condivide ovviamente tale principio, pur richiamando l'attenzione sul pericolo di farne un dogma tale da comportare conseguenze negative: se da un lato egli è ben consapevole che fino ad oggi l'alunno ha ricevuto dalla scuola soprattutto disfunzioni, dall'altro, specialmente a partire dalla fine degli anni Sessanta, quel dogma ha legittimato dannosi atteggiamenti di supponenza fondati sul nulla. A questo proposito difende il valore dell'informazione, quale essenziale compito della scuola: la creatività — che taluno le contrappone ma che se esaltata di per sé si risolve in un inganno — risiede semmai nel modo in cui questa viene assunta, nel saper recepire ed ascoltare criticamente gli altri.

Il senatore SCAGLIOSO dichiara che la scuola ha perduto quasi del tutto la sua centralità. Ormai essa non forma più, ma non istruisce nep-

pure ed è stata così gravata delle incombenze più diverse da non saper più che fare. Paradossalmente, egli auspica quindi il ritorno ad una scuola che si limiti ad insegnare a leggere, a scrivere e a far di conto, ovviamente nel significato che tali espressioni assumono oggi. Nell'effettuare una rapidissima disamina dei principali problemi scolastici, esprime in primo luogo una viva preoccupazione per il succedersi di orientamenti: dopo una scuola fondata sul programma, cui ha fatto seguito una scuola fondata sul docente — concetti, entrambi, che hanno causato non pochi danni — giungiamo oggi ad una scuola centrata sull'alunno. Quanto all'autonomia, rileva che in realtà ne esistono tipi ben diversi, che richiedono approcci altrettanto diversi. In ordine al rapporto fra scuola statale e non statale, invita a non confondere la seconda con quella privata. Segnala poi la gravità del problema della formazione degli insegnanti — sia quella iniziale che quella permanente — per risolvere il quale, anche dopo la legge che ha istituito gli appositi corsi di laurea e di specializzazione, non si è fatto ancora nulla. Invita poi a guardare con attenzione alla scuola per l'infanzia: in tale settore la presenza non statale è fortissima ed ha accumulato un patrimonio di esperienza viva sul piano istituzionale ed organizzativo che va considerato con la massima attenzione. Menziona quindi brevemente i nodi tuttora irrisolti della riforma della scuola media superiore, delle varie sperimentazioni e del grande capitolo della formazione professionale e conclude menzionando gli IRSSAE, una esperienza il cui bilancio gli pare complessivamente scoraggiante.

Concluso il dibattito, replica quindi il MINISTRO il quale, nel ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito, ricorda di aver incontrato la Commissione non appena possibile e ribadisce che, dopo il confronto di ordine generale, il Governo passerà alle iniziative concrete. Ribadisce l'invito a tutte le forze politiche affinché concorrano ad integrare le indicazioni del Governo, nella convinzione che la scuola può unire anche laddove la politica divide; d'altra parte il fatto che il Governo sia sostenuto da una maggioranza non precostituita va considerato un elemento favorevole di arricchimento del dibattito, poichè consentirà a tutti di partecipare al confronto sapendo di non incontrare posizioni predeterminate.

Il Ministro avverte quindi che presenterà a nome del Governo alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla dispersione scolastica, ispirati al principio della centralità dello studente; egli ha ritenuto più rispettoso del ruolo del Parlamento non farne un decreto-legge autonomo, anche se avrebbe potuto risultare più produttivo sul piano dell'immagine. Ribadisce poi che la centralità dello studente rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia, dal momento che nel corso degli ultimi anni nel mondo della scuola sono stati tenuti in considerazione i più diversi interessi, tutti invero legittimi — quelli del personale docente e non docente, dei sindacati e delle forze politiche, degli apparati — a detrimento però dell'alunno. Egli d'altra parte è consapevole che tale strategia richiede risorse, riforme e mutamenti organizzativi. Annuncia poi che domani, in conformità agli impegni assunti, concluderà gli ultimi adempimenti legati alla razionalizzazione della rete scolastica, che egli ha condotto secondo una procedura del tutto innovativa: ha attivato infatti un confronto con tutti

i provveditori e i direttori generali, nel corso del quale sono state tenute in considerazione tutte le interrogazioni parlamentari e i messaggi pervenuti. Egli riferirà in ogni dettaglio la strategia seguita e le singole decisioni adottate alle Commissioni parlamentari, con le quali intende stabilire un confronto continuo e trasparente che non appartiene alla storia dell'ultimo quarantennio. Egli avverte poi di avere esercitato in termini blandi i suoi poteri relativamente alla razionalizzazione, nell'intento di non assumere alcuna decisione che potesse pregiudicare le riforme a venire dell'autonomia scolastica e della scuola secondaria superiore. Egli desidera che su tali indicazioni e sulle sue concrete iniziative la Commissione esprima le proprie valutazioni.

Il secondo punto sul quale il Ministro intende richiamare l'attenzione della Commissione è quello — delicatissimo — del rapporto tra autonomia scolastica e autonomia territoriale. L'innesto dell'autonomia scolastica sul territorio è infatti estremamente difficile e rappresenta un elemento tale da rischiare di mandare in frantumi l'intero sistema. Era questo lo spirito con il quale aveva chiesto alla Commissione di concedere una proroga di tre mesi per l'esercizio della delega contenuta nel provvedimento collegato, al fine cioè di consultare adeguatamente le realtà territoriali. Non avendo la Commissione convenuto su tale esigenza democratica, il Ministro si dichiara quindi disponibile a presentare al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi non appena si sarà tenuta una riunione della conferenza permanente Stato-regioni sul tema, prevista per il prossimo mese di luglio.

Per quanto riguarda il disegno di legge relativo all'anno scolastico, che il Ministro ribadisce di voler presentare alle Camere nelle prossime settimane, dichiara che a suo giudizio il problema è quello di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico ed auspica che esso possa essere approvato prima della pausa estiva.

Dopo essersi soffermato sull'essenziale cooperazione interistituzionale che deve caratterizzare i rapporti tra il Governo e i comuni nella gestione della politica scolastica, il Ministro dichiara che, per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare alla scuola, egli ritiene di doversi attenere alla consegna del silenzio in attesa che il Governo adotti collegialmente le proprie decisioni in materia di bilancio. In questo senso, l'obiettivo che egli si è prefissato è quello di migliorare il rapporto tra finanziamenti alla scuola e prodotto interno lordo. Peraltro lo stesso presidente del Consiglio Berlusconi non ha parlato di tagli alla scuola negli stessi termini con cui ha parlato dei tagli necessari nei settori della sanità e della previdenza, bensì solo di una ottimizzazione delle risorse.

Il Ministro ritiene altresì di avere indicato con sufficiente chiarezza l'ordine di priorità degli interventi necessari alla scuola: attuazione dell'autonomia, riforma degli organi collegiali (con riferimento ai quali deve essere assicurato il raccordo con il mondo del lavoro), riordino del Ministero, come completamento dell'autonomia, riforma della scuola secondaria superiore, prolungamento dell'obbligo scolastico e legge sulla parità. Con riferimento alla richiesta avanzata dalla senatrice Pagano, risponde poi che nel disegno di legge di assestamento del bilancio per il 1994 sono state aumentate le previsioni relative alle supplenze.

Il Ministro chiede poi di poter illustrare brevemente gli emendamenti da lui presentati al decreto-legge n. 370, all'ordine del giorno della

seduta odierna, in quanto strettamente connessi alla politica generale della scuola. Infatti, con uno di essi si intende destinare in modo stabile una certa quantità di docenti per contrastare i fenomeni di dispersione scolastica; con un altro si stanziavano i fondi per assicurare ai docenti l'accesso al servizio mensa, al fine di consentire il ripristino del tempo pieno e del tempo prolungato; con un altro infine si dettano disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 1994-1995 nel comune di Napoli, che versa in condizioni di dissesto finanziario e si prevede la possibilità di utilizzare sullo stesso territorio i fondi eventualmente non utilizzati da determinati comuni.

Il presidente ZECCHINO dichiara quindi conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(428) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che gli emendamenti testè presentati dal Governo necessitano del parere della Commissione bilancio, dispone il rinvio dell'esame del decreto-legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1994

9ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Beccaria e Pontone.

La seduta inizia alle ore 11.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C10ª, 0001ª)

Il presidente CARPI comunica di aver nominato il senatore Lombardi Cerri quale presidente della Sottocommissione per i pareri che, sulla base delle designazioni espresse dai Gruppi parlamentari, è composta dai seguenti senatori: Baldelli, Bonansea, Cangelosi, Carpi, Debenedetti, Demasi, Di Benedetto, Ferrari, Ladu, Micele e Stefani.

IN SEDE REFERENTE

(432) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento il relatore DE BENEDETTI il quale, dopo aver fornito alcuni dati sulla situazione dell'industria siderurgica europea, ricorda il sostanziale fallimento del piano Braun, elaborato in sede comunitaria nel 1992, finalizzato a ridurre le capacità produttive globali del settore per adeguarle al fabbisogno effettivo, attraverso l'uscita dal mercato dei produttori più deboli, finanziata da quelli più forti, con un prefinanziamento della CECA. Rileva quindi che il mercato europeo dell'acciaio è formato da due componenti principali: i prodotti piatti, ottenuti dal ciclo integrale effettuato da imprese a capitale pubblico, e i prodotti lunghi, ottenuti, prevalentemente da imprese private, con la tecnologia a forno elettrico e con investimenti più contenuti. Il piano della Commissione delle Comunità europee prevede il taglio delle eccedenze produttive in entrambi questi settori e per la quota relativa ai

prodotti piatti l'accordo conseguito nel dicembre 1993 prescrive tagli di capacità e riduzione del personale finanziati con fondi comunitari; per i prodotti lunghi i tagli riguardano prevalentemente l'Italia e l'accordo non è stato raggiunto, proprio in considerazione dello scarso interesse degli altri paesi a risolvere un problema quasi esclusivamente italiano.

Il decreto-legge in titolo si propone quindi di finanziare la razionalizzazione nel comparto dei prodotti lunghi — ove l'Italia vanta una certa eccellenza tecnologica e una quota consistente di mercato — attraverso una riduzione di capacità produttive e del numero degli operatori, che dovrebbero passare dagli attuali 80 a 40. Gli interventi proposti prevedono, all'articolo 1, comma 2, lettera a), rimborsi alle aziende che procedono alla smantellamento degli impianti — erogati in base a parametri fissati in sede comunitaria — impegnandosi contestualmente a non reinvestire nella siderurgia, per un importo complessivo di 510 miliardi, ai quali si devono aggiungere 90 miliardi di cui al comma 7. Alla lettera b) dello stesso comma 2 dell'articolo 1, invece, sono previsti aiuti a fondo perduto a favore delle aziende che attuano programmi di riconversione industriale in settori non siderurgici, anche al fine di salvaguardare l'occupazione, tenuto presente che i lavoratori interessati dal decreto-legge in esame sono circa 3.000; la presentazione di tali piani è titolo di preferenza per gli aiuti previsti dalla lettera a). Occorre ricordare che presso la Camera dei deputati è in corso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 299: esso prevede il prepensionamento di 15.500 lavoratori mentre in ambito europeo sono attivi due programmi, RESIDER e ADAPT, che cofinanziano programmi di riconversione industriale e di formazione professionale.

In conclusione il relatore, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo si muove nell'alveo del compromesso tra affermazioni di principio sulla libertà del mercato e concrete esigenze di interventi statali a sostegno delle imprese nazionali, rileva che sarebbe stato preferibile una trattativa unitaria nelle sedi comunitarie competenti per definire in modo omogeneo le misure relative ai prodotti piatti e a quelli lunghi. Nel quadro normativo attuale, infatti, nulla impedisce ad altri produttori europei di entrare nel mercato dei prodotti lunghi, in competizione con le imprese italiane impegnate nella ristrutturazione.

Raccomanda infine alla Commissione di esprimere un avviso favorevole alla conversione in legge del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARI Karl, dopo aver espresso un giudizio complessivamente favorevole sul decreto-legge n. 396, illustra l'emendamento 1.3 precisando che esso incrementa le disponibilità finanziarie per incentivare i programmi di reinvestimento finalizzati a creare nuova occupazione, parallelamente agli interventi per la riduzione di capacità produttive.

Secondo il senatore LARIZZA il Governo dovrebbe definire il proprio programma globale sul settore siderurgico per difendere e valorizzare i più importanti insediamenti produttivi, nel rispetto dei vincoli posti in sede comunitaria. Sotto questo profilo, il decreto-legge all'esame reca disposizioni senza dubbio condivisibili. Ritiene peraltro che l'eroga-

zione di risorse pubbliche alle imprese si giustifichi solo in quanto volta ad assicurare investimenti produttivi, con ricadute occupazionali tali da far fronte alla situazione che si potrà determinare a seguito della chiusura degli impianti. Illustra pertanto gli emendamenti 1.1 e 1.2, sottolineando infine l'opportunità di conoscere esattamente i programmi del Governo in ordine al ricollocamento dei lavoratori esclusi dai provvedimenti di mobilità e prepensionamento, recati dall'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 1994, il cui esame è in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MASIERO sottolinea che il provvedimento intende compensare il danno subito dagli imprenditori costretti a uscire dal mercato in attuazione delle misure comunitarie volte a ridurre le capacità produttive. Dato che anche pregresse esperienze di ristrutturazione in altri comparti industriali dimostrano l'ineluttabilità di tagli occupazionali, la presentazione di programmi di reinvestimento con ricadute sull'occupazione non può essere considerata come presupposto indispensabile per accedere ai benefici di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore TURINI ricorda che, nel caso dell'ILVA di Piombino, gli imprenditori privati subentrati nella proprietà dell'azienda sono stati costretti a effettuare ingentissimi investimenti per assicurare la continuità del ciclo produttivo e i livelli occupazionali. Un eventuale decremento dell'occupazione derivante da una prima fase di applicazione del decreto-legge in titolo potrà quindi essere compensato successivamente dalla realizzazione di interventi finalizzati a promuovere nuove attività produttive.

Secondo il senatore LADU l'esame dell'esperienza di precedenti ristrutturazioni in altri settori di base, come la chimica, desta preoccupazioni maggiori di quelle contenute nella relazione per quanto concerne gli impegni a tutela dei livelli occupazionali. Su questo tema sarebbe opportuno che il Governo precisasse obiettivi e modalità di intervento. Si esprime comunque a favore degli emendamenti presentati dai senatori Ferrari e Larizza.

Il senatore MASIERO fa presente che, nel caso dell'ILVA di Piombino ricordato dal senatore Turini, gli imprenditori privati che hanno rilevato gli stabilimenti sono stati costretti a una drastica riduzione delle eccedenze occupazionali per far fronte a una situazione aziendale di crisi e riportare in attivo i bilanci.

Il senatore ZANOLETTI, nell'esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo, osserva che l'emendamento 1.2 del senatore Larizza, stabilendo un legame rigido tra l'ottenimento di aiuti per la riduzione di capacità produttive e la presentazione di programmi di reinvestimento, rischia di stravolgere il senso e le finalità del decreto-legge. Si pronuncia invece a favore dell'emendamento del senatore Ferrari.

Il senatore LOMBARDI CERRI sottolinea che alla base del decreto-legge in titolo vi è l'impegno, assunto in sede comunitaria, di smantellare le capacità produttive in eccesso.

Il sottosegretario BECCARIA richiama l'attenzione sulla peculiarità tecnologica del settore interessato dal provvedimento: esso, infatti, interviene su stabilimenti con impianti a forni elettrici, ciascuno dei quali occupa poche centinaia di unità lavorative. Il fine del decreto-legge n. 396, concordato in sede comunitaria, è l'abbattimento di capacità produttive distorsive del mercato, tenuto conto anche della loro antieconomicità. Il totale delle maestranze che risulteranno in esubero a seguito degli interventi in discussione ammonta a circa 3.000 unità, circa 2.600 delle quali sono impiegate in aree del centro-nord, caratterizzate da eccedenze nell'offerta di lavoro. Per tali lavoratori è pertanto prevedibile un riassorbimento non traumatico in altri settori produttivi mentre interventi finanziari sono senz'altro necessari per i circa 400 lavoratori occupati in aziende del Meridione. Gli importi previsti dal decreto-legge n. 396 per contributi a programmi di reinvestimento sono idonei a fronteggiare tali esigenze. Esprime pertanto parere contrario all'emendamento del senatore Ferrari e sottolinea che nel presente decreto-legge, che reitera i precedenti decreti-legge nn. 103 e 234, il Governo ha introdotto modifiche nel senso di una maggiore tutela dell'occupazione.

Per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi il Governo, in sede di attuazione delle disposizioni all'esame, intende muoversi nell'ambito dei vincoli disposti dai programmi comunitari per il finanziamento di iniziative per il riassorbimento dell'occupazione in zone di crisi industriale. Per quanto riguarda le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la misura degli aiuti sarà determinata utilizzando come criteri di stima del fabbisogno il valore residuo degli impianti da distruggere e la produzione effettiva realizzata nel corso del primo semestre del 1994. Nel decreto del Ministro dell'industria previsto all'articolo 1, comma 4, saranno contenute disposizioni miranti a evitare abusi e a escludere dall'erogazione degli aiuti le aziende con stabilimenti fermi o con capacità produttive irrisorie.

Replicando agli intervenuti il relatore DEBENEDETTI sottolinea che gli interventi previsti alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 non sono compensabili tra loro, poichè non è possibile stabilire un rapporto tra i costi dovuti per lo smantellamento delle unità produttive e quelli connessi a investimenti in settori diversi dalla siderurgia. Le risorse previste dal decreto-legge in titolo sono invece vincolate alla riduzione delle capacità produttive che riguarda un numero definito di impianti: al riguardo sottolinea la necessità di smantellare prioritariamente le strutture non in funzione, per le quali non vi dovrebbero essere costi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il relatore DEBENEDETTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, sottolineando l'esigenza di non pervenire al paradosso di premiare con finanziamenti pubblici gli errori compiuti nelle scelte di investimento da imprenditori privati.

Intervenendo per dichiarazione di voto il senatore FERRARI Karl sottolinea che l'esigenza di finalizzare l'investimento pubblico alla tutela

dei livelli occupazionali è alla base dell'emendamento da lui presentato ed esprime perplessità sull'emendamento 1.1 poichè, a suo avviso, non si possono escludere provvidenze a favore di interventi volti a salvaguardare anche soltanto parte dell'occupazione esistente.

Dopo che il senatore MASIERO ha annunciato il suo voto contrario agli emendamenti presentati, il senatore LARIZZA, dopo aver dichiarato il proprio consenso all'emendamento 1.3, ribadisce l'esigenza di vincolare l'erogazione di fondi pubblici, a favore di imprenditori privati, alla realizzazione dei programmi di investimento.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge non accoglie i predetti emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, è necessario rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle ore 17,30, per la trattazione dei disegni di legge già inseriti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,10.

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (432)****Emendamenti presentati al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche parziale».

1.1

LARIZZA

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «preferenziale» con l'altra: «vincolante».

1.2

LARIZZA

Sostituire al comma 5, lettera a), le parole: «lire 510» con le parole: «lire 300» e alla lettera b) le parole: «lire 190» con le parole: «lire 100».

1.3

FERRARI Karl

10ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Beccaria.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE**(157) ROVEDA: Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale**

(Esame e rinvio)

Il relatore MASIERO riferisce sul disegno di legge in titolo sottolineandone l'importanza per una decisa azione nei confronti delle conseguenze derivanti dalla deindustrializzazione e dal decadimento industriale. Sulla questione, tuttavia, egli avverte che il Governo sta elaborando una serie di iniziative che andrebbero necessariamente e previamente coordinate: per tale ragione raccomanda alla Commissione di valutare l'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge, onde consentire al Parlamento di avere un completo quadro di riferimento, suscettibile di risolvere i gravi problemi in esame.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(165) MATTEJA: Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione

(Esame e rinvio)

La relatrice BALDELLI riferisce sul disegno di legge in titolo esprimendo in primo luogo apprezzamento per l'attenzione prestata dal presentatore a un settore così rilevante per l'economia nazionale quale l'artigianato. Passando a un esame più dettagliato dell'articolato, osserva tuttavia che esso reca disposizioni assai discutibili: la previsione di un salario di ingresso per lavoratori al di sotto dei 29 anni, in misura fortemente ridotta rispetto ai minimi contrattuali, desta forti perplessità di natura costituzionale e difficilmente potrebbe essere accolto dalle parti sociali. Più auspicabile sembra invece un intervento volto a riformare l'istituto dell'apprendistato. Anche le disposizioni recate all'articolo 2, in materia di agevolazioni fiscali, non appaiono compatibili con le disposizioni della Comunità europea sugli aiuti alle imprese, e ad analogia cen-

sura si presta il comma 1 dell'articolo 4, laddove dispone che alla copertura dei relativi oneri si provveda attingendo al Fondo nazionale per l'artigianato. L'articolo 3, infine, attribuisce alle regioni il controllo sull'attuazione della legge esercitato, dando vita a un sistema troppo farraginoso e complesso.

Su una materia così rilevante sarebbe quindi preferibile un disegno di legge più organico, predisposto anche sulla base di un'ampia consultazione con le organizzazioni di categoria. Il disegno di legge in titolo reca disposizioni per molti aspetti non condivisibili e appare comunque inadeguato: sarebbe pertanto opportuno rinviare la discussione nell'attesa di altre iniziative legislative, parlamentari o governative, sull'argomento.

Si apre il dibattito.

Il senatore MASIERO concorda con le valutazioni espresse dalla relatrice e sottolinea che una disciplina compiuta in materia di artigianato richiede preliminarmente un'ampia consultazione con le parti sociali interessate, finalizzata alla predisposizione di un disegno di legge più organico di quello all'esame.

Il senatore MICELE esprime l'avviso contrario della sua parte politica al disegno di legge in esame, largamente inadeguato a delineare una disciplina complessiva per l'artigianato e caratterizzato da disposizioni non condivisibili quali quelle relative al salario di ingresso.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha espresso un avviso contrario sui contenuti del disegno di legge in titolo e l'auspicio che la Commissione si senta comunque impegnata a esaminare la questione per definire un provvedimento organico sull'artigianato, il senatore TURINI, sottolineata l'importanza delle aziende artigiane nel quadro del sistema produttivo nazionale, richiama l'attenzione sulla necessità di una revisione normativa dell'apprendistato, senza però ricorrere a misure come il salario di ingresso. Auspica una iniziativa legislativa del Governo, finalizzata soprattutto a introdurre agevolazioni fiscali per l'assunzione di giovani in cerca di prima occupazione. Concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore.

Il presidente CARPI rileva che dal dibattito emerge un giudizio sostanzialmente contrario al disegno di legge n. 156 ma al tempo stesso un unanime riconoscimento della rilevanza del problema dell'artigianato e della necessità di una disciplina organica sulla materia. Propone pertanto alla Commissione di accogliere la proposta di rinvio.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori FERRARI Karl, ZANOLETTI, PREVOSTO, PERIN, LARIZZA e TURINI: al termine la Commissione decide di sospendere la discussione in attesa di più adeguate proposte riformatrici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(101) SALVATO ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

(Esame e rinvio; costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore PREVOSTO riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, tendente ad adeguare la normativa nazionale a quella degli altri paesi industriali avanzati nei quali l'opinione pubblica è sempre più sensibile alla tutela istituzionale dei diritti concretamente esercitabili in contesti economici di libera concorrenza, nei più diversi ambiti e rapporti della società civile. Dà quindi conto in modo analitico del contenuto dei singoli articoli, sottolineando l'esigenza di procedere rapidamente all'esame del provvedimento, eventualmente formando un apposito comitato ristretto.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,30).

Si apre il dibattito.

Il senatore PERIN, pur rilevando che il testo risente di appesantimenti burocratici propri di un contesto storico ormai superato, si dichiara favorevole alla formazione di un comitato ristretto.

Si associano i senatori MASIERO e LORUSSO.

Il senatore TURINI, ricordato l'impegno formulato dal Ministro dell'industria a favore di una maggiore tutela dei consumatori, esprime il proprio consenso a proseguire l'esame in sede ristretta.

Il presidente CARPI, infine, preso atto dell'unanime consenso sulla proposta del relatore, invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti per i lavori del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1994

6ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato Aimone Prina per i lavori pubblici e Li Calzi per l'interno.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GIOVANELLI, che - con riserva di esito positivo del parere sui presupposti della 1ª Commissione permanente - illustra le difficoltà applicative determinatesi in merito ai limiti di accettabilità degli scarichi di cui alla legge Merli, alle quali intende rimediare il disegno di legge in esame. Esso, riguardante la conversione di un decreto-legge più volte reiterato dal Governo, conferisce alle Regioni il compito di definire piani di risanamento delle acque anche in senso derogatorio rispetto alle tabelle di legge, purchè in funzione di situazioni locali e di obiettivi di risanamento ed alle condizioni stabilite con apposite direttive ministeriali; in tal modo si rimedia alla recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto inderogabili i menzionati limiti di accettabilità.

La seconda parte del provvedimento, anche alla luce delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, dispone una sostanziale depenalizzazione della materia, venendo incontro ad esigenze già più volte avanzate dalle amministrazioni locali e delle quali si è fatto carico il Gruppo democratico della sinistra anche mediante la presentazione di appositi disegni di legge. In particolare occorre riconsiderare le norme penali che attualmente gravano soprattutto sugli amministratori pubblici più diligenti e responsabili, esposti a gravi conseguenze sanzionatorie per il superamento occasionale dei limiti minimi: ciò spesso colpisce coloro che si sono attivati ad installare depuratori in pubbliche fogna-

ture, anticipando l'applicazione di numerose direttive comunitarie. Si procede perciò secondo una forma di responsabilità oggettiva del pubblico amministratore circa il contenuto di ciò che confluisce nelle pubbliche fognature dagli scarichi idrici di centinaia di migliaia di insediamenti civili; si tratta anzi di una vera e propria responsabilità per fatto altrui, se è vero che il sindaco non ha la possibilità di chiudere le fonti inquinanti e spesso fronteggia anzi il rischio di possibili sequestri giudiziari dei depuratori.

Il diritto penale va così sostituendosi alla debolezza dei controlli amministrativi, colpendo soprattutto i comportamenti pubblici che, in quanto tali, sono oggettivamente verificabili; al contrario, gli scarichi produttivi sono spesso al di fuori della possibilità oggettiva di controlli giudiziari, benchè sarebbe di gran lunga più auspicabile prevenire gli effetti negativi sull'ambiente di processi industriali il cui impatto è spesso di estrema gravità. Per questo motivo si impone una differenziazione sanzionatoria rispetto alla formulazione approvata dalla Camera dei deputati, che in modo incongruo parifica all'articolo 2-bis qualunque tipo di scarico; in particolare si potrebbe mantenere la sanzione amministrativa pecuniaria per gli scarichi civili, rendendo gli scarichi produttivi assoggettati alla sanzione penale della sola ammenda.

La povertà di impostazione del decreto-legge, limitata alla deroga dei limiti di accettabilità ed alla pur giusta depenalizzazione, lascia in lista di attesa l'attivazione di una più ampia politica per l'ambiente, tesa ad incoraggiare la qualità degli scarichi recependo il principio comunitario «chi inquina paga» con l'utilizzo della strumentazione fiscale, tariffaria e contributiva. Una mera presa d'atto del mancato rispetto della legge Merli rischierebbe infatti non solo di ammettere il fallimento dell'opzione regionalista sottesa a quella legge, ma anche di accettarlo e di incoraggiare una sua ulteriore violazione per un futuro che si vuole invece di maggiore efficacia per le politiche ambientali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che la 1a Commissione permanente si è espressa favorevolmente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge n. 398 del 1994.

Il relatore SPECCHIA illustra il disegno di legge n. 445, di conversione di un decreto-legge più volte reiterato e rispondente ad una logica emergenziale conseguente alla scoperta sul territorio nazionale, mediante telerilevamento, di oltre 700 dighe prive di progettazione e della relativa autorizzazione. L'esigenza di controllo delle opere potenzialmente pericolose, di svuotamento degli invasi effettivamente precari e di sanatoria delle opere esistenti, nonché della loro successiva gestione, induce a proporre una normativa che, tra l'altro, fa emergere anche le gravi lacune di personale del Servizio

nazionale dighe: quest'ultimo è carente del 95 per cento degli organici e nessuno dei relativi uffici periferici è stato ancora attivato.

Recependo istanze parlamentari formulate nell'iter dei precedenti decreti-legge, l'attuale testo prevede un riparto di competenze tra Servizio nazionale dighe e regioni nell'approvazione dei progetti di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse; in particolare, la competenza a livello centrale riguarda le opere che superano i 15 metri di altezza o il cui volume di invaso è superiore a 100.000 metri cubi; l'approvazione tecnica dei progetti non pregiudica i vincoli ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, di difesa, ordine pubblico e pubblica sicurezza. Un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e di controllo sulla costruzione e gestione delle dighe è previsto dall'articolo 2, mentre l'articolo 3 disciplina la sanatoria per le opere esistenti, che può essere subordinata anche all'osservanza di determinate prescrizioni. Le norme sanzionatorie sono contenute nell'articolo 4, mentre l'articolo 5 modifica i compiti del Servizio nazionale dighe; le somme introitate dai Servizi tecnici nazionali per attività di consulenza confluiscono in un apposito capitolo di bilancio in virtù dell'articolo 6, mentre l'articolo 7 è volto a rimediare all'attuale carenza di personale. Ciò avverrà mediante il collocamento fuori ruolo di 100 unità dipendenti di amministrazioni statali, nonchè mediante 50 contratti a termine per unità di personale che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle materie di competenza; il Consiglio nazionale dei geologi in proposito suggerisce l'estensione del titolo di ammissione anche ai propri iscritti all'ordine, dei quali già attualmente si avvalgono i Servizi tecnici.

Il presidente BRAMBILLA preannuncia la propria intenzione di proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione della proposta di audizione dei direttori dei Servizi tecnici nazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(430) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (Esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che la 1ª Commissione permanente si è espressa favorevolmente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge n. 377 del 1994.

Riferisce alla Commissione il relatore TERZI, che riferisce circa la previsione di spesa di 65 miliardi per l'anno 1994, per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale: di tale somma 30 miliardi sono destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, altri 30 miliardi alla gestione di aeromobili ed elicotteri di competenza del Ministero delle risorse agricole e del Corpo forestale dello Stato, mentre ulteriori 5 miliardi concernono un piano di rilevamento degli incendi (mediante sistemi anche per via satellitare).

L'articolo 2 riguarda le carenze di organico nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, consentendo il conferimento temporaneo di mansioni per assicurare la funzionalità delle squadre operative; l'articolo 3 contiene una norma tesa a sollecitare l'attività delle regioni, mentre l'articolo 4 introduce la clausola di copertura finanziaria.

Interviene il sottosegretario LI CALZI per annunciare la presentazione da parte del Governo di un emendamento, teso a risolvere il problema della dotazione di pezzi di ricambio degli elicotteri ceduti dal Ministero della difesa alla Protezione civile. Occorre, infatti, al riguardo prevedere una deroga all'articolo 159 del Regio-decreto n. 827 del 1924 che vieta al suddetto Ministero la cessione a titolo gratuito del citato materiale, consentendo così al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la manutenzione dei mezzi ad esso assegnati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SICA, ricordato come gli incendi estivi costituiscano una calamità cronica e abbiano manifestato una tendenza alla crescita particolarmente nel 1993, fornisce dati dettagliati sui danni riportati dal patrimonio boschivo italiano in rapporto a quelli degli altri paesi europei. Si sofferma poi sulle cause dei ricorrenti incendi, riconducibili al modello di sviluppo affermatosi nel nostro paese ed alla sistematica inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate. Anche le risposte fornite a livello legislativo nel 1993 sono da considerarsi insoddisfacenti, ed il provvedimento in esame si colloca al pari di esse in un'ottica di emergenza.

Pur preannunciando il voto favorevole della sua parte politica, invita il Governo ad adottare una visione più ampia dei problemi ed a predisporre un disegno di legge-quadro in materia di prevenzione degli incendi.

Il senatore MANIS condivide le argomentazioni del senatore Sica e pone in particolare l'attenzione sull'esiguità dei mezzi finanziari predisposti per far fronte ad un fenomeno che richiede l'adozione di una visione globale dei problemi, accompagnata dallo stanziamento di adeguate risorse. Si sofferma, poi, sulla necessità che vengano previste almeno tre basi operative sul territorio nazionale. Nel preannunciare il proprio voto favorevole al disegno di legge in titolo, ritiene opportuno che la Commissione proceda comunque ad un approfondimento della materia, attraverso un'apposita indagine conoscitiva e l'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla protezione civile, onde pervenire alla formulazione di un disegno di legge-quadro di iniziativa parlamentare.

Il senatore RONCHI, dopo essersi associato alle osservazioni dei colleghi circa la necessità di un approccio di più ampio respiro, ricorda come qualche passo avanti sia stato fatto, ad esempio, con la previsione di vincoli alla destinazione d'uso dei terreni distrutti dagli incendi. Mancano però ancora adeguate misure di prevenzione, attivabili, in particolare, a suo parere, nel campo dell'informazione, dell'educazione e dell'avvistamento tempestivo, tuttora carente di un'adeguata rete. La re-

pressione degli incendi, poi, è caratterizzata da inadeguatezza dei mezzi e da sovrapposizione di competenze, sia a livello statale che a livello regionale, che costituiscono un ostacolo all'efficacia degli interventi. Basti pensare che i Vigili del fuoco possono intervenire solo in caso di minaccia dei cittadini e delle abitazioni; non vi è motivo - a suo parere - che questi ultimi rimangano incardinati presso il Ministero degli interni, meglio potendosi operare con un loro trasferimento alla Protezione civile. Conclude affermando anch'egli la necessità che si pervenga quanto prima all'adozione di una legge-quadro in materia di prevenzione degli incendi.

Il presidente BRAMBILLA ritiene necessario che la lotta contro gli incendi e per la salvaguardia del patrimonio boschivo nazionale venga condotta a partire da due principi base: programmazione degli interventi e prevenzione dei danni. Rispetto alla lunga sequenza di provvedimenti tesi a fronteggiare l'emergenza che ha caratterizzato il passato, auspica che il Governo si faccia carico di un'inversione di tendenza, considerato anche che gli stanziamenti necessari per un'efficace prevenzione si rivelano alla lunga meno onerosi di quelli che si è obbligati a predisporre a seguito del verificarsi delle calamità.

La senatrice BRUNO GANERI richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, mentre è in discussione la conversione del decreto-legge in titolo, la pineta di Cozzo Cervello in Calabria è preda di un incendio di ingenti dimensioni. I Vigili del fuoco non intervengono, ritenendo che non vi sia pericolo per le vite umane e le abitazioni, mentre le risulta che alcuni pastori siano rimasti intrappolati all'interno dell'area. Denuncia al riguardo l'insufficienza dei mezzi predisposti e il livello di disorganizzazione con cui si realizzano gli interventi.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole alla conversione del decreto in titolo, sollecita l'adozione di una legge-quadro che ponga termine alla sovrapposizione di competenze già evidenziata anche in altri interventi.

Il senatore DIBENEDETTO sottolinea, a sua volta, l'importanza delle misure di prevenzione ed esamina le motivazioni presumibilmente alla base dei numerosi incendi dolosi, a suo parere riconducibili non solo alle faide ma anche, in alcuni casi, a situazioni di disagio derivanti da un eccesso di vincoli. Preannuncia la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno che impegni il Governo all'elaborazione di un disegno di legge-quadro in materia, nonchè la sottoposizione alla Commissione di una proposta di indagine conoscitiva.

Il senatore PINTO esprime apprezzamento per il dibattito sviluppatosi che - a partire da un decreto improntato ad un'ottica emergenziale - ha visto la discussione generale allargarsi a problematiche molto più ampie. Al di là dell'opportunità che in materia intervenga un'apposita legge-quadro, ritiene che sia centrale la questione delle dotazioni finanziarie: per risolvere molti problemi, infatti, basterebbe che la prossima legge finanziaria predisponesse, in appositi capitoli, stanziamenti sufficienti alla realizzazione di adeguate misure di prevenzione.

Con specifico riferimento al decreto, riscontra come in esso manchi qualunque riferimento al problema dei parchi nazionali, ricordando in

proposito come le aree a parco della sua provincia siano state le più colpite dagli incendi dell'estate scorsa, in ragione principalmente di una diffusa disinformazione delle popolazioni e di un eccesso di vincoli non accompagnati dai previsti incentivi.

Dopo aver sottolineato come al mancato intervento dei Vigili del fuoco in assenza di pericolo per le vite umane, occorre far fronte con modifiche legislative specifiche, richiama l'attenzione sul problema dei margini delle strade che - non adeguatamente diserbati - favoriscono l'appiccarsi degli incendi, sollecitando al riguardo un'adeguata opera di manutenzione. Occorrerebbe, poi, prevedere la realizzazione di invasi in prossimità delle aree boschive, consentendo ai mezzi antincendio di approvvigionarsi in tempi rapidi, nonché la predisposizione di apposite strisce salvafuoco.

Conclude preannunciando il proprio voto favorevole al disegno di legge in titolo e all'emendamento preannunciato dal Governo, e associandosi alla richiesta che venga elaborato un provvedimento di più ampio respiro.

Il senatore COZZOLINO si associa alle preoccupazioni manifestate dal senatore Pinto circa la possibilità che - in assenza di adeguate misure di incentivazione - l'istituzione di parchi nazionali venga vissuta dalle popolazioni come una mortificazione dello sviluppo economico e richiama l'attenzione sui problemi delle aree naturali protette della sua provincia. Si sofferma, poi, sulla questione dei 20-30.000 operatori idrogeologici inutilizzati e chiama in causa le competenze delle province e delle comunità montane in materia di manutenzione delle strade. Conclude affermando che vanno adeguatamente affrontati i problemi degli invasi da collocare in punti accessibili ai mezzi di soccorso, e quello della dislocazione degli arei antincendio nell'ambito del territorio nazionale, come pure è necessario pervenire all'adozione di una legge-quadro che ponga fine alla logica emergenziale.

Il senatore GRIPPALDI si sofferma preliminarmente sull'articolo 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge in titolo che prevede, fra l'altro, il reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario; rileva in proposito come non venga fatta menzione delle regioni a statuto speciale e in particolare della Sicilia, ove - come ricorda - le competenze fanno capo all'Assessorato agricoltura e foreste.

Ritenuto che il Ministro potrebbe opportunamente essere chiamato a riferire sullo stato del reclutamento dei volontari, si sofferma, poi, sull'esigenza che la legge-quadro in materia di prevenzione degli incendi - di cui auspica l'adozione - si faccia carico del problema dell'esodo dalle campagne, che a suo modo di vedere, rappresenta una delle cause prime del mancato rilevamento immediato. In proposito ritiene che sarebbe opportuno prevedere una forma di compenso stagionale a favore di soggetti residenti che - adeguatamente attrezzati - si impegnino a far pervenire le informazioni alle competenti strutture.

Il senatore SPECCHIA, ricordato come la Commissione abbia esaminato il problema degli incendi boschivi già nella scorsa legislatura, ritiene che sarebbe utile mettere a disposizione di tutti il materiale ivi

raccolto, procedendosi in seguito ad eventuali ulteriori approfondimenti.

Il senatore CARCARINO ricorda come la distribuzione della superficie boschiva sul territorio nazionale non presenti caratteristiche di uniformità. Si sofferma poi sul problema del susseguirsi degli incendi, con pregiudizio per l'ambiente e perdite di vite umane, sottolineando come nel solo 1993 i danni siano stati stimati in 110 miliardi, mentre ulteriori 60 miliardi sono stati necessari per il ripristino. Conclude affermando che la prevenzione deve assumere il carattere di componente fondamentale della politica forestale nazionale.

La senatrice MODOLO nel condividere molte delle argomentazioni svolte, si dichiara favorevole alla conversione del decreto ed alla proposta emendativa preannunciata dal sottosegretario Li Calzi.

Il presidente BRAMBILLA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore TERZI, rilevando come il decreto non sia esaustivo: manca infatti in esso la dovuta attenzione al problema dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, a suo parere realizzabile anche attraverso *spot* televisivi nei periodi ad alto rischio di incendi. Fondamentale per la prevenzione degli incendi ritiene essere l'inedificabilità dei suoli colpiti, che fa da deterrente alle azioni dolose; inadeguati sono poi da considerarsi i mezzi antincendio attualmente a disposizione. Occorre realizzare un adeguato monitoraggio delle aree protette, utilizzando anche circuiti televisivi da dislocarsi nelle zone a più elevato rischio e prevedere sistemi di rilevamento delle temperature che consentano interventi preventivi in caso di rischio di incendio ad esse connesso. Se l'adozione di reti di monitoraggio bivalenti o trivalenti può dare luogo al sostenimento di oneri per lo Stato, esse sono da considerarsi comunque meno costose degli interventi a posteriori fin qui attivati.

Con riferimento ai boschi è possibile, con poca spesa, predisporre una serie di misure di prevenzione particolarmente incisive: si riferisce in particolare ad un'adeguata opera di educazione e di informazione concentrata nei periodi a più elevato rischio, nonchè all'asportazione sistematica del «combustibile» esistente. Sottolinea, poi, come la legge forestale non permetta talune opere di manutenzione dei boschi già effettuate in passato dai contadini ed utili per la prevenzione ed il contenimento degli incendi. Si sofferma, quindi, sul problema della realizzazione di adeguate reti di segnalazione locale, nonchè del coordinamento degli interventi da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo di due o più squadre in un medesimo punto e attraverso il convogliamento di tutte le informazioni verso un unico centro operativo. Occorre procedere alla specializzazione delle Guardie forestali e ad un'adeguata preparazione dei volontari da realizzarsi anche attraverso simulazioni periodiche.

Avviandosi alla conclusione, condivide l'opinione di chi ha individuato nella eccessiva rigidità di certi vincoli una spinta allo spopolamento delle montagne, causa a sua volta, di numerosi incendi e chiede al Governo informazioni circa la distribuzione del Corpo forestale sul territorio dello Stato. Si dice d'accordo con il prospettato ordine del

giorno che egli stesso intendeva presentare in Assemblea, nonchè con l'ipotesi di indagine conoscitiva avanzata in vista della predisposizione di un disegno di legge-quadro.

Il sottosegretario LI CALZI rileva la particolare ampiezza del dibattito svoltosi, che è andato molto al di là dei contenuti del decreto. È preciso impegno del Governo un riordino della disciplina della prevenzione incendi orientato al miglior coordinamento delle autorità preposte. Assicura in proposito come sia obiettivo del Governo pervenire all'unificazione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero degli interni con il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio. Il problema della sovrapposizione delle competenze e la necessità di realizzare un più efficace coordinamento rientrano quindi fra le priorità dell'Esecutivo.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha fissato per lunedì 4 luglio prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Su istanza del senatore GIOVANELLI, il presidente BRAMBILLA sconvoca la seduta di domani della Commissione e convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

Presidenza del Presidente
TARADASH

Intervengono i rappresentanti dei Sindacati della RAI SILIS-CGIL Massimo Bordini e Bruno Cosenz; SIS-CISL, Daniele Mattaccini e Fulvio Giacomassi, UIL-UILSIC, Flavio Tomei e Bruno Di Cola; ADRAI, dottori Aldo Materia, Aldo Monin, Celestino Spada, Umberto Forcella, Carlo Troilo, Giampaolo Sodano; SNATER, Massimo Castori, Antonio Lovato, Alfredo Onorato e Giorgio Torres.

La seduta inizia alle ore 19.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, b60°, 0002°)

Il Presidente Marco TARADASH informa che il Presidente del Senato gli ha comunicato in data odierna di aver chiamato a far parte della Commissione il senatore Gianfranco Pasquino, in sostituzione del senatore Cosimo Scaglioso, dimissionario.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa radiotelevisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che dell'odierna seduta, la quale concerne un'audizione effettuata nell'ambito di una indagine conoscitiva, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

(R033 004, b60°, 0006°)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
(R048 000, b60°, 0001°)

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che siano rinviate ad altra data le audizioni che stanno per aver luogo: si ha infatti notizia della reiterazione, con sostanziali modifiche, del decreto-legge n. 263 del 1994, e ciò introduce un importante elemento di novità politica del quale si deve tener conto.

Il Presidente Marco TARADASH ritiene di dover confermare l'ordine del giorno della seduta odierna.

(I deputati Mauro Paissan, Valdo Spini, Fabio Mussi ed i senatori Antonio Falomi ed Ersilia Salvato si allontanano dall'aula).

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI SILIS-CGIL, SIS-CISL, UIL-UILSIC

I signori Massimo BORDINI, della Silis-CGIL, Bruno DI COLA, della UIL-UILSIC, e Fulvio GIACOMAZZI, della SIS-CISL, svolgono una relazione, rispondendo successivamente a quesiti dei deputati Fabrizio DEL NOCE e Guglielmo ROSITANI, dei senatori Pasquale SQUITIERI, Michele FIEROTTI e Giulio TERRACINI, nonché del Presidente Marco TARADASH.

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI ADRAI

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Fabrizio DEL NOCE, il dottor Aldo MATERIA, Presidente del sindacato ADRAI, svolge una relazione introduttiva. Pongono quindi quesiti il Presidente Marco TARADASH, i deputati Fabrizio DEL NOCE, Guglielmo ROSITANI, Francesco STORACE, nonché il senatore Pasquale SQUITIERI, ai quali rispondono il dottor Aldo MATERIA ed il dottor Celestino SPADA.

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI SNATER

Il dottor Antonio LOVATO svolge una relazione introduttiva, rispondendo successivamente a quesiti dei deputati Mario LANDOLFI, Fabrizio DEL NOCE, Francesco STORACE, dei senatori Pasquale SQUITIERI e Michele FIEROTTI, nonché del Presidente Marco TARADASH.

Il Presidente Marco TARADASH rinvia quindi ad altra seduta le previste audizioni dei sindacati CISNAL e LIBERSIND.

La seduta termina alle ore 22,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 11,40.

(456) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo, suggerendo di integrare i reati previsti dall'articolo 1 anche con l'omicidio ed altri gravi reati connessi a quello di associazione mafiosa.

Il sottosegretario CONTESTABILE precisa che le norme del decreto-legge n. 399 corrispondono agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta del relatore.

(208) Sen. Preioni: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il PRESIDENTE illustra il provvedimento in titolo e, dopo aver ricordato il parere già espresso sul decreto-legge n. 380, propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(318) Sen. Brutti ed altri: Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

(Parere alla 2ª Commissione: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il PRESIDENTE dà conto del contenuto del disegno di legge in esame, sottolineando come la previsione di un voto limitato per la elezione dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura sia volta a tutelare il pluralismo politico e culturale di un organo con funzioni di garanzia.

Il sottosegretario CONTESTABILE considera opportuno rafforzare quanto già previsto dalla legge in ordine ad un sistema di votazione che faciliti la suddivisione tra maggioranza e opposizione dei componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura. Dichiarò, pertanto, il proprio avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PERLINGIERI ritiene che la finalità del provvedimento debba essere quella di garantire una composizione pluralistica del Consiglio superiore della magistratura e non di operare una ripartizione dei componenti tra maggioranza e opposizione. Le maggioranze possono, infatti, essere mutevoli ed, inoltre, ogni gruppo di minoranza di una certa consistenza parlamentare dovrebbe poter essere rappresentato nell'organismo. Sarebbe, quindi, preferibile limitare il voto di ciascun parlamentare a 4-5 candidati. Chiede che l'esame del disegno di legge sia rimesso in Commissione.

La Sottocommissione prende atto di tale richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(354) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(182) Sen. Prevosto ed altri: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore PERLINGIERI, l'esame dei provvedimenti è rimesso alla sede plenaria.

(455) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

(471) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il PRESIDENTE, segnalate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(101) Sen. Salvato ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il PRESIDENTE si sofferma sul contenuto del disegno di legge in titolo sottolineando come esso sia finalizzato, anche sulla base degli orientamenti comunitari, a tutelare i diritti dei consumatori, dando piena attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto alla salute.

Propone, quindi, di formulare su di esso un parere favorevole, rilevando che anche le obiezioni che potrebbero essere avanzate sulla adozione del criterio della maggiore rappresentatività delle associazioni dei consumatori possono essere superate in virtù del ruolo assunto in materia dal Consiglio nazionale di consumatori.

Il senatore PERLINGIERI considera apprezzabile lo sforzo compiuto dai proponenti per migliorare la tutela complessiva dei consumatori.

Esprime perplessità, però, sugli strumenti previsti che non sembrano tener conto in modo adeguato delle distinzioni esistenti tra diritto alla salute, diritti dei consumatori e tutela della concorrenza. Teme, conseguentemente, che l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un organo presieduto da un sottosegretario di Stato possa determinare rischi di burocratismo e di centralizzazione.

Il PRESIDENTE non condivide tali preoccupazioni. Il disegno di legge, infatti, non prevede una dipendenza del Consiglio nazionale dei consumatori dalla Presidenza del Consiglio ed, inoltre, è innegabile una connessione tra tutela della concorrenza, difesa dei consumatori e diritto alla salute.

Su richiesta del senatore PERLINGIERI, l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato e rimesso alla sede plenaria.

(124) Sen. Salvato e Carcarino: Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea»

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido ricorda come l'Ente «Mostra Mediterranea d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» si sia nel tempo

trasformato in ente fieristico e di promozione commerciale. Il disegno di legge in titolo è finalizzato a mutarlo in azienda speciale e ad incrementarne le funzioni. Esprime, quindi, su di esso parere favorevole, osservando che sarebbe opportuna una più precisa formulazione dell'articolo 3, che contiene una indicazione generica sulle «strutture interessate».

Il PRESIDENTE è dell'avviso che la trasformazione ed il rilancio dell'Ente costituisca un passaggio rilevante per l'economia meridionale. Condivisibili appaiono, in particolare, gli obiettivi di tutela ambientale, di realizzazione di un polo di attrazione turistica e di un'area di servizi per la produzione che potrà creare vantaggio alla piccola e media impresa. Concorda con la proposta del relatore, anche con riferimento all'articolo 3, che contiene una indicazione sulla natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti.

Il senatore MENSORIO si sofferma sul ruolo fondamentale dell'Ente ed esprime critiche sull'impostazione del disegno di legge. Chiede che l'espressione del parere sia rinviata ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(157) Sen. Roveda: Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ELLERO illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI, pur condividendo il merito del provvedimento, esprime perplessità sulla non adeguatezza delle norme di copertura finanziaria e richiama l'attenzione sulla compatibilità degli incentivi previsti con i principi comunitari in materia di concorrenza.

Il senatore GARATTI ritiene che la Sottocommissione debba limitarsi a valutare la sussistenza della norma di copertura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione. L'adeguatezza della stessa non può che essere rimessa, invece alla competenza della Commissione bilancio.

Il senatore PERLINGIERI mantiene le sue riserve sul punto.

La Sottocommissione delibera, quindi, di rimettere l'esame del provvedimento alla sede plenaria, rinviandone il seguito della trattazione.

(166) Sen. Matteja: Interventi a favore delle aree a declino industriale

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ELLERO, dopo essersi soffermato sul contenuto del disegno di legge, propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore VILLONE ritiene che talune disposizioni del provvedimento instaurino un rapporto non corretto tra Stato, regioni e autonomie locali. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 2, concernente il piano operativo per gli insediamenti industriali e rileva una contraddizione politica tra le affermazioni di carattere generale sul federalismo e le concrete iniziative parlamentari. Ritiene opportuno che la questione sia portata a conoscenza della sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto, quindi, della richiesta di rimesione in Commissione e conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(165) Sen. Matteja: Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore GARATTI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(252) Sen. Giovannelli: Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazione)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il PRESIDENTE manifesta talune perplessità sulla norma di copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore PERLINGIERI ritiene opportuno richiamare al rispetto degli *standards* previsti dalle norme comunitarie ed esprime le proprie perplessità sul comma 6 dell'articolo 6, che abroga il quarto comma dell'articolo 2054 del codice civile. A suo avviso, in tal modo si modifica il sistema della responsabilità civile, contravvenendo ad un principio di solidarietà economica e sociale di rilevanza costituzionale.

Il senatore VILLONE condivide i rilievi formulati dal senatore PERLINGIERI e segnala anche la possibile violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza.

Il PRESIDENTE ricorda che gli orientamenti più recenti della Corte costituzionale sono favorevoli ad una applicazione meno estensiva del criterio della ragionevolezza.

La Sottocommissione esprime, infine, parere favorevole sul disegno di legge in titolo, a condizione che sia soppresso il comma 6 dell'articolo 6, e segnalando altresì le necessità di rispettare gli *standards* comunitari sulla qualità dei combustibili e dei carburanti.

(253) Sen. Giovannelli: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI considera opportuno richiamare anche in questo provvedimento al rispetto degli *standards* comunitari.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore e l'osservazione suggerita dal senatore Perlingieri.

(359) Sen. Cavazzuti ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, osservando che esso prevede la istituzione di una autorità indipendente per la vigilanza sui servizi di pubblica utilità ed una delega al Governo per la adozione delle norme di funzionamento del nuovo organismo.

Esprime il proprio avviso favorevole sulla proposta, pur manifestando talune perplessità sulla adeguatezza dei criteri e principi direttivi della norma di delega.

Il senatore VILLONE ritiene che le funzioni dell'Agenzia non debbano limitare le competenze regionali in materia di servizi pubblici e propone di formulare un'osservazione in tal senso. A suo avviso, la norma di delega è formulata correttamente.

Il senatore PERLINGIERI condivide tale ultima valutazione. Ricorda, poi, che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, già prevede una delega per l'istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi. Sarebbe quindi opportuno coordinare le iniziative legislative in tale materia. Esprime perplessità, infine, sulla congruità dell'articolo 7 con la normativa comunitaria.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere favorevole accogliendo le osservazioni formulate dai senatori Villone e Perlingieri.

La seduta termina alle ore 14.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Belloni e con la partecipazione del sottosegretario alla giustizia Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(335) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza: rinvio dell'emissione del parere

(426) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: rinvio dell'emissione del parere

alla 3^a Commissione:

(455) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere

alla 10^a Commissione:

(101) SALVATO ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti: rinvio dell'emissione del parere

(165) MATTEJA: Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione: rinvio dell'emissione del parere

(252) GIOVANELLI: Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore: rinvio dell'emissione del parere

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose: rinvio dell'emissione del parere

(359) CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: rinvio dell'emissione del parere

alla 13ª Commissione:

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe: parere favorevole

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla Commissione plenaria

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

1° Seduta*Presidenza del Presidente*
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Beccaria, per l'interno Gasparri e Li Calzi, per la difesa Lo Porto e per il tesoro Mongiello.

La seduta inizia alle ore 12,40.

(432) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PACE, facendo presente che si tratta di un decreto-legge che interviene nell'arco del quadriennio 1994-1997 per un importo di 700 miliardi a favore della piena ristrutturazione del comparto siderurgico. Il decreto è stato già più volte reiterato e fu oggetto di esame approfondito da parte della Commissione il 22 febbraio scorso, senza però pervenire ad una conclusione. Il Tesoro comunque fornì ampie delucidazioni, per cui, essendo sostanzialmente rimasto invariato il testo, non sembra vi siano problemi, per quanto attiene la competenza della Commissione.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara che il Tesoro non ha rilievi da muovere sul provvedimento.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

(212) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PACE, che ricorda che sul testo è stato già fornito un parere favorevole, è pervenuto un emendamento che rimpingua

il fondo relativo al fermo temporaneo obbligatorio per le imprese di pesca per 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, con copertura a carico del fondo globale di parte corrente per la parte relativa al Ministero del tesoro. I fondi sono ancora disponibili e quindi non sussistono problemi di copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO si dichiara favorevole all'emendamento in questione.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

(232) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, che osserva che dopo che in data 21 giugno 1994 è stato emesso un parere favorevole condizionato sul provvedimento, sono stati trasmessi tre emendamenti dalla Commissione di merito. Si tratta di emendamenti governativi, che risultano privi di relazione tecnica, relazione che costituisce un requisito di procedibilità per l'esame degli emendamenti stessi nella Commissione di merito.

In ogni caso si deve osservare che l'emendamento istitutivo di un comma 4-ter all'articolo 3 e mirante ad istituire un'indennità di bilinguismo è privo di quantificazione e di copertura.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 mira a rifinanziare per ulteriori 10 miliardi l'anno la legge n. 179 del 1992, che concede contributi per i mutui relativi alle cooperative edilizie tra appartenenti alle Forze armate e alla Polizia. In merito si deve osservare in primo luogo che l'accantonamento di fondo globale utilizzato a copertura per il primo anno non ha disponibilità sufficiente, essendo attualmente libero per soli 5 miliardi. Tale accantonamento inoltre è quello del Ministero dei lavori pubblici: occorrerebbe pertanto richiedere il parere alla Commissione lavori pubblici sull'utilizzo in difformità di tale accantonamento.

Il sottosegretario MONGIELLO si dichiara contrario agli emendamenti istitutivi dei commi 4-bis e 3-bis, mentre è favorevole a quello sostitutivo dell'articolo 5.

Il presidente GRILLO fa presente che per tale ultimo emendamento mancano 5 miliardi relativi all'anno 1994.

Il sottosegretario LI CALZI osserva che tale ultimo emendamento è stato concordato con il Ministero dei lavori pubblici, quindi non dovrebbe sussistere un problema di utilizzo in difformità.

Su proposta del presidente GRILLO, l'esame è sospeso, al fine di approfondire le questioni emerse nel dibattito.

(430) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore PACE, che rileva che si tratta di decreto-legge in materia di incendi boschivi. Esso prevede una spesa complessiva di 65 miliardi per acquisto di automezzi terrestri ed aerei e per l'avvio di un piano di rilevamento degli incendi.

Per quanto di competenza, si deve notare che gli oneri discendenti dall'articolo 2 — conferimento di mansioni superiori e copertura assicurativa del personale volontario — non vengono quantificati nè coperti.

Quanto alla clausola di copertura essa mira ad utilizzare 65 miliardi della quota parte dell'8 per mille di competenza dello Stato per il 1994. Ora, poichè la Commissione ha attualmente all'esame la proposta di decreto di utilizzo della quota in questione, prima di procedere all'espressione di un parere favorevole sul testo del decreto-legge, occorrerebbe modificare la proposta governativa di utilizzo dell'8 per mille, al fine di comprendervi anche quello di cui qui si tratta.

Il senatore TAMPONI protesta per l'inaccettabile metodo del Governo che, mentre ha richiesto un parere sull'utilizzo di una *tranche* dell'8 per mille di competenza dello Stato, provvede contemporaneamente ad utilizzarne un'altra quota per coprire un decreto-legge.

Il presidente GRILLO fa presente che comunque domani la Commissione esprimerà il proprio avviso sull'utilizzo dell'8 per mille di competenza dello Stato: in tale sede pertanto essa potrà pronunciarsi, tenendo comunque conto che il parere non ha carattere vincolante per il Governo.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il Tesoro ritiene che vada modificata la clausola di copertura, in quanto, a seguito di comunicazione del Ministero delle finanze sulle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi 1991 circa la destinazione dell'8 per mille, la quota di pertinenza dello Stato risulta determinata in misura ridotta rispetto alle previsioni iniziali. Propone pertanto di modificare detta clausola, riducendo a 52 miliardi l'utilizzo della quota relativa all'8 per mille e coprendo gli altri 13 miliardi con l'accantonamento di fondo speciale relativo alla Presidenza del consiglio. Circa i rilievi del relatore in merito all'articolo 2, fa presente che gli oneri per il conferimento delle mansioni superiori rientrano nella spesa di 30 miliardi di cui all'articolo 1, comma 2. Gli oneri relativi agli operatori volontari, infine, sono anch'essi ricompresi nella spesa indicata nella lettera *b*) della medesima disposizione.

Il sottosegretario GASPARRI invita la Sottocommissione ad esprimere un parere favorevole, stante l'urgenza di intervenire in un settore particolarmente rischioso per il Paese.

Il senatore CORRAO ritiene che l'urgenza del provvedimento necessiti della soluzione della questione relativa alla sua copertura.

Il senatore CAPONI reputa che non si verta in materia urgente, poichè si tratta di acquistare mezzi, che certamente non potranno essere acquisiti in tempi tali da renderli utilizzabili per fronteggiare gli incendi dell'estate che è già iniziata.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda quindi di rinviare l'esame del provvedimento, trasmettendo contemporaneamente l'emendamento preannunziato dal rappresentante del Tesoro alla Commissione Affari costituzionali, acciocchè questa si pronunci sull'utilizzo in difformità in esso contenuto del fondo speciale della Presidenza del consiglio.

(429) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CURTO, che fa presente che si tratta di decreto-legge in materia di personale degli enti locali. Esso consente di evitare che il personale degli enti disestati sia posizionato in disponibilità, prevedendone la riallocazione presso altri enti. Tale norma non dovrebbe comportare oneri, a condizione che il personale riassorbito in altri enti tenga luogo di eventuali nuove assunzioni. Il comma 2 dell'articolo 1 evita l'applicazione della norma che consente il mantenimento in servizio fino a 67 anni: ne dovrebbero discendere maggiori oneri per trattamenti pensionistici. Il comma 1 dell'articolo 2 evita la rilevazione dei carichi di lavoro per i comuni con meno di 5000 abitanti e consente ad essi assunzioni a tempo determinato: anche tale norma potrebbe comportare effetti finanziari.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, malgrado il fatto che la legge n. 537 del 1993 ponesse la questione degli organici degli enti locali tra le manovre destinate a ridurre la spesa pubblica. Il Servizio del bilancio ha redatto una nota di lettura sull'argomento, dalla quale si evince la difficoltà di quantificare gli eventuali oneri, in assenza di parametri di riferimento. La Commissione potrebbe valutare se è il caso di chiedere al Governo una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di disporre di dati certificati sulla base dei quali decidere.

Il sottosegretario MONGIELLO osserva che l'approvazione di congruità della metodologia adottata per la rilevazione dei carichi di lavoro negli enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti da parte della Giunta, anzichè del Dipartimento della funzione pubblica, potrebbe determinare l'adozione di criteri tra loro non compatibili. Inoltre l'autonomia degli enti locali per poter procedere alla copertura dei posti vacanti andrebbe esercitata solo in presenza della definitiva consistenza delle dotazioni organiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'effettivo carico di lavoro. Comunque gli enti, prima di procedere a nuove assunzioni, non dovrebbero prescindere dal dare attuazione all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di mobilità. Pertanto sarebbe opportuno emendare il testo, richiamando espressamente l'obbligo dell'espletamento di tali procedure. Un ulteriore emendamento dovrebbe essere introdotto al comma

11-ter, di cui all'articolo 2, al fine di evitare la completa liberalizzazione delle assunzioni delle Camere di commercio prima della verifica dei carichi di lavoro e della rideterminazione delle dotazioni organiche.

Circa il rilievo in merito ai maggiori oneri che potrebbero derivare dal pagamento dei trattamenti pensionistici in applicazione dell'articolo 2, comma 1, fa presente che tali oneri dovrebbero essere estremamente contenuti, tenendo conto del numero limitato dei destinatari: ciò sia perchè la norma è rivolta esclusivamente al personale degli enti locali dissestati, sia perchè la prosecuzione del rapporto di lavoro è prevista come facoltà e non come obbligo.

Fa infine presente che la relazione tecnica non è stata predisposta in quanto il comma 11 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993 aveva già previsto per gli enti locali in condizioni non strutturalmente deficitarie la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 8, 23 e 27 del medesimo articolo successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche.

Su proposta del relatore CURTO, l'esame è quindi rinviato per permettere un approfondimento dei rilievi del Tesoro.

(322) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Remissione alla Commissione plenaria)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta della Commissione plenaria del 21 giugno.

Riferisce il senatore PODESTÀ, che afferma che la Sottocommissione deve decidere se' confermare o meno il tenore dei pareri già espressi in materia.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il Tesoro non ha osservazioni sulla copertura e che a suo avviso la fattispecie rientra tra quelle previste dall'articolo 2 della legge finanziaria per l'utilizzazione di entrate a fini di copertura.

Il senatore TAMPONI lamenta il fatto che il Governo non abbia trovato una copertura soddisfacente per un provvedimento urgente ed atteso.

Il presidente GRILLO propone di trasmettere un parere contrario, senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

In senso analogo si esprime il senatore ZACCAGNA.

Su richiesta del senatore CHERCHI, il provvedimento è rimesso alla sede plenaria e l'esame è conseguentemente rinviato.

(427) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate

(Parere alla 4ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI, che osserva che si tratta di decreto-legge con il quale si dispongono lavori di restauro alla «Casina delle rose», immobile destinato a nuova sede del Circolo ufficiali delle Forze Armate. Per quanto di competenza si deve osservare che l'onere è valutato in 14 miliardi complessivamente e ad esso si fa fronte con l'utilizzazione del capitolo 4001 del Ministero della difesa. Ora, a prescindere dal fatto che per utilizzare capitoli di bilancio occorre prima attendere la presentazione dell'assestamento, si deve fare presente che detto capitolo concerne lavori di infrastrutturazione in applicazione degli accordi istitutivi della NATO, mentre le spese disposte in questa sede avrebbero carattere civile e non di difesa.

Occorre poi notare che l'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di impegnare negli esercizi successivi le somme non impegnate nel 1994. Su tale deroga della disciplina di contabilità vi è un indirizzo contrario costante della Commissione.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che la clausola di copertura contrasta con la legge di contabilità. Quanto poi all'utilizzazione del capitolo 4001, osserva che esso è destinato ad assolvere impegni di carattere internazionale.

Il sottosegretario LO PORTO, nell'osservare che il provvedimento è assai urgente, ricorda che nella nuova sede del Circolo ufficiali troverà collocazione anche l'Istituto di alta rappresentanza militare, destinato anche a svolgere incontri di carattere internazionale: pertanto il capitolo 4001 non può ritenersi estraneo alla materia.

Il senatore CORRAO, stante l'urgenza del problema, invita il rappresentante della Difesa a trovare adeguate risorse, nell'ambito di quelle disponibili del Ministero.

In senso analogo si esprime il senatore CURTO, che lamenta la scarsa rispondenza delle burocrazie alle esigenze che provengono dal potere politico.

Il presidente GRILLO fa presente che la Sottocommissione si trova, allo stato, di fronte all'alternativa di rinviare il provvedimento, al fine di consentire al Governo di definire una più soddisfacente clausola di copertura, oppure di esprimersi in senso contrario.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta, sospesa alle ore 14 è ripresa alle ore 18,15.

(335) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, osservando che si tratta di decreto-legge con il quale si mira da una parte ad escludere dall'esecuzione forzata i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture e, dall'altra, a consentire l'utilizzo di somme derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi per le esigenze di ammodernamento delle Forze di Polizia e del Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale. Quanto alla prima questione, essa non provoca problemi di competenza, mentre la seconda (articolo 2), sembra dettare disposizioni in contrasto con gli articoli 5 e 25 della legge n. 559 del 1993 (soppressione delle gestioni fuori bilancio). Infatti la norma facoltizzerebbe l'utilizzo diretto di proventi che non derivano da entrate connesse allo svolgimento dei medesimi servizi, bensì a dimissioni dei materiali fuori uso o obsoleti per le esigenze di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali ultimi dovrebbero, invece, più opportunamente, essere compresi tra le entrate statali, mentre gli oneri cui si intende far fronte dovrebbero essere autonomamente quantificati e coperti con apposita norma.

Il sottosegretario MONGIELLO precisa che il Tesoro ha cambiato il proprio avviso in materia, che ora è favorevole sul testo del provvedimento.

Ad avviso del senatore MANTOVANI, pur non trattandosi di un problema di copertura, l'articolo 2 mira ad introdurre una gestione fuori bilancio, in contrasto con la legge n. 559 dello scorso anno. Propone pertanto l'espressione di un parere condizionato alla soppressione dell'articolo 2.

Il sottosegretario GASPARRI invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole, facendo presente che l'articolo 2 mira a consentire il reperimento di risorse necessarie per il funzionamento del Ministero dell'interno.

Il senatore CORRAO si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 2, in considerazione del fatto che tali risorse potrebbero essere utilizzate in modo improprio da chi le gestisce.

Il senatore CURTO fa presente che il problema ha carattere sia contabile sia politico e che comunque nuove risorse potrebbero essere reperite con l'assestamento.

Il senatore TAMPONI concorda con la proposta del senatore Mantovani.

Il sottosegretario GASPARRI insiste per l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente GRILLO fa presente che la Sottocommissione si trova dinanzi alle due proposte o di esprimere un parere favorevole o di trasmettere la condizione della soppressione dell'articolo 2.

Il senatore CHERCHI osserva che la Sottocommissione, a prescindere da ogni valutazione di carattere politico non può rinunciare alla propria funzione di «filtro» che deve valere per tutti, nè può abbandonare regole che sono state faticosamente conquistate. Se la Sottocommissione dunque non è in grado di fare valere il rispetto di tali regole, meglio rimettere tutto alla sede plenaria.

Ad una domanda del RELATORE, il sottosegretario GASPARRI precisa che, del decreto-legge, l'articolo 1 riveste importanza fondamentale.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 2.

(353) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza

(Parere alla 12^a Commissione: contrario)

Riferisce il senatore CURTO, facendo presente che si tratta di reiterazione del decreto-legge in tema di contributi ai comuni per il finanziamento delle spese di assistenza sanitaria agli indigenti, oltre che di finanziamento della formazione di personale medico. La Commissione trasmise, sulla precedente versione, l'8 febbraio 1994, un parere contrario, sull'articolo 1, comma 3, in quanto per l'esercizio 1993 non si potevano utilizzare entrate a fini di copertura se non nei casi eccezionali previsti dall'articolo 2 della legge finanziaria. Allo stato attuale, trattandosi di spese già effettuate, occorre valutare se mantenere tale contrarietà, che comunque non era qualificata dal riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MONGIELLO si dichiara favorevole al provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario.

(354) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(182) PREVOSTO ed altri: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 10^a. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CURTO, che ricorda che l'inizio dell'esame è stato rinviato nella seduta del 21 giugno 1994, in quanto non era ancora

pervenuta la pronuncia dell'Assemblea sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 329. L'assemblea si è espressa in senso favorevole e pertanto la Commissione può dare inizio all'esame del provvedimento.

Si tratta della ulteriore reiterazione del decreto-legge in materia di trasferimento delle funzioni nel settore del turismo, spettacolo e sport alle regioni e ad apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su un precedente testo del decreto-legge la Commissione si esprime, il 9 febbraio 1994, in senso favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venisse esplicitamente previsto che le regioni non potessero procedere ad assunzioni per far fronte alle funzioni trasferite, dovendosi utilizzare in via prioritaria il personale esistente presso l'amministrazione centrale. Tale parere potrebbe essere confermato, facendo obbligo alle regioni di utilizzare il personale esistente, ovvero altro personale pubblico in mobilità e modificando il comma 6 dell'articolo 1, in modo di creare un obbligo a carico del personale dell'ex Ministero del turismo e spettacolo, piuttosto che lasciare ad esso la facoltà di richiedere il trasferimento.

Il parere favorevole si basava altresì sul presupposto che il trattamento del personale trasferito fosse inferiore rispetto a quello complessivamente in godimento per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. In realtà, l'articolo 5 è stato modificato, nel senso di escludere la possibilità di mantenere il trattamento economico accessorio, e dunque tale condizione risulterebbe soddisfatta. L'articolo 3 comma 2, lettera *b*), prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano composto da un presidente e quattro esperti: occorrerebbe valutarne gli oneri. Altresì nuovo è il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8, che consente un condono previdenziale con il solo pagamento della prima rata: occorre valutare se tale misura sia congrua. Occorre altresì chiedersi se il comma 1 dell'articolo 9 possa consentire troppo facili distrazioni di beni realizzati con finanziamenti pubblici, in quanto i beni risultanti dalla realizzazione dei progetti non risulterebbe più di proprietà dello Stato, e se la medesima disposizione provochi minori entrate, poichè dà facoltà ai concessionari di estinguere i vincoli versando un corrispettivo equivalente al 10 per cento del contributo, anzichè far loro obbligo di estinzione, con il versamento di un corrispettivo equivalente al 20 per cento dello stesso.

Al decreto-legge si è aggiunto il disegno di legge n. 182, d'iniziativa parlamentare, che probabilmente verrà assorbito nel decreto.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di concordare con i rilievi del relatore circa la questione del trasferimento del personale. Circa le altre questioni, osserva che esse non danno luogo ad oneri aggiuntivi, poichè tali spese avvengono nei limiti degli stanziamenti. Si dichiara poi contrario al disegno di legge n. 182.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame dei provvedimenti, al fine di approfondire la materia.

(425) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, osservando che si tratta della reiterazione di un decreto-legge in materia di norme attuative del processo civile, sulle cui precedenti versioni fu già espresso, ricalcando un'analoga pronunzia della Commissione bilancio della Camera, un parere contrario per l'articolo 16, concernente l'attivazione da parte del Ministero di corsi di specializzazione professionale per i giudici di pace.

Per quanto concerne l'articolo 18, che è innovativo rispetto ai precedenti decreti, si tratta di derogare alla legge di finanza pubblica per l'anno in corso in materia di copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale della giustizia.

La norma non offre una copertura e vi è da ritenere che essa non possa essere inclusa nel bilancio a legislazione vigente: esiste dunque un problema di copertura finanziaria. Ove poi si dovesse sostenere che le assunzioni avrebbero corso a partire dagli esercizi successivi, nel presupposto che il bilancio a partire dal 1995 già sconti gli effetti di tali assunzioni, la procedura sarebbe ugualmente non accettabile in quanto sostanzialmente si coprirebbero ampliamenti dell'organico con risorse di bilancio, il che è vietato dalla norma costituzionale in materia di copertura.

Su proposta del sottosegretario MONGIELLO, l'esame è rinviato, al fine di approfondire la materia.

(426) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, che osserva che si tratta dell'ennesima reiterazione del decreto-legge che istituisce l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Sulle precedenti versioni del testo la Commissione si espresse, da ultimo il 22 febbraio 1994, trasmettendo un parere favorevole, ad eccezione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), sul quale il parere era contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto vi si fa riferimento all'autonomia regolamentare dell'Istituto per regolare la materia di fine servizio del personale, cosa che potrebbe portare ad una lievitazione degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici.

In materia fa presente che è in corso di emanazione un decreto delegato relativo alla soppressione degli enti pubblici di previdenza e assistenza. Tale decreto, su cui è stato già emanato un parere parlamentare da parte della Commissione lavoro, prevede, all'articolo 4, comma 4, che le amministrazioni statali versino all'INPDAP le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente. Ora, poichè nel sistema attuale al pagamento delle pensioni dei dipendenti statali si fa direttamente fronte con

il bilancio e non è previsto un sistema di capitalizzazione dei contributi, il versamento in questione costituirebbe un onere aggiuntivo di cui sarebbero gravate le amministrazioni pubbliche. Se così fosse, tale onere andrebbe quantificato e coperto. Sarebbe pertanto opportuno che il Tesoro fornisse chiarimenti in materia.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il Tesoro è contrario all'articolo 2, comma 2, lettera c), che potrebbe comportare maggiori spese non coperte. Circa la questione del decreto legislativo di soppressione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, che prevede il versamento all'INPDAP dei contributi a proprio carico da parte dell'amministrazione dello Stato, osserva che la disposizione in questione non considera i riflessi di ordine finanziario a carico del bilancio dello Stato e, inoltre, recando oneri per i quali occorre stabilire la copertura, eccede la delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993. Precisa inoltre che la spesa derivante dal contributo corrente da corrispondere per la totalità dei dipendenti in servizio per la parte del datore di lavoro, calcolata in misura pari a quella versata dagli altri datori di lavoro, ammonta in via di stima a circa 12-13 mila miliardi, e supera di gran lunga la spesa annua necessaria al pagamento delle pensioni relative alle cessazioni dal servizio che si verificano nel corso dello stesso anno. Occorre tener conto poi che la determinazione del contributo da porre a carico del datore di lavoro deve necessariamente coprire i benefici previsti nell'ordinamento pensionistico statale per talune specifiche categorie, per cui detto contributo risulterà di importo notevolmente superiore a quello previsto in altri regimi obbligatori. Ciò comporta oneri maggiori di quelli che vengono sostenuti per il pagamento delle pensioni con il sistema vigente.

Su proposta del presidente GRILLO, l'esame è quindi rinviato.

(428) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ, che osserva che si tratta di decreto-legge con il quale si proroga l'utilizzazione di 1000 unità di personale scolastico per iniziative dirette a ostacolare la dispersione scolastica in alcune grandi città. Tale utilizzo di personale risulta compensato dalla riduzione di 250 unità del personale scolastico che presta servizio presso soggetti terzi. Non sembrerebbero esservi problemi per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore PODESTÀ, che osserva che si tratta del decreto-legge volto a modificare l'imposizione fiscale della nautica da diporto. Per talune imbarcazioni è previsto il passaggio nella categoria dei natanti, il che determina una minore entrata, mentre è prevista una operazione di segno opposto, nel senso del passaggio per talune fasce di natanti nella categoria delle imbarcazioni. In quest'ultimo caso si ha un incremento dell'entrata. La relazione tecnica stima che il saldo dei due effetti — di minor gettito nel primo caso e di maggior gettito nel secondo caso — è quantificabile in 1,5 miliardi all'anno.

La copertura è a carico del fondo globale di parte corrente, relativo al Ministero del tesoro, il quale presenta adeguate disponibilità. L'unica questione che si può porre, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento è che la Commissione può chiedere alla Commissione finanze, competente ad amministrare i fondi relativi al Ministero del Tesoro, il parere sull'utilizzo difforme del fondo stesso. Si tratta di una mera facoltà della Commissione bilancio, la quale però deve tener presente che, ove decidesse di investire la Commissione finanze, ad un eventuale parere contrario di quest'ultima il più delle volte è seguito — sulla base della prassi — un parere contrario della Commissione bilancio per assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

Il senatore CHERCHI osserva che sono già circa 4.000 i miliardi per i quali l'attuale Governo ha disposto provvedimenti di spesa senza copertura. Anche nel caso attuale si assiste ad oneri che verrebbero coperti con introiti del tutto incerti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione delibera quindi di richiedere alla 6ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità del fondo globale e l'esame è conseguentemente rinviato.

(232) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia

(Parere alla 1ª Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il sottosegretario LI CALZI precisa, circa l'emendamento 5.1, che esso non costituisce una spesa aggiuntiva, in quanto si tratta esclusivamente di una diversa modalità di utilizzazione dei fondi disposti con la legge n. 85 del 1994. Circa gli altri due emendamenti, precisa che essi comportano un onere modestissimo.

Su proposta del presidente GRILLO, sulla base delle assicurazioni della rappresentante del Ministero dell'interno, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti relativi ai commi 3-bis e 4-ter, e di nulla osta sull'emendamento 5.1.

(433) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, osservando che si tratta di decreto-legge con il quale si autorizza la partecipazione italiana agli osservatori temporanei a Hebron. Esso prevede un particolare trattamento per il personale militare e per quello civile inviati per tre mesi.

Posto che l'articolo 4, che verte in tema di trattamento del personale civile non viene quantificato, assumendosi nella relazione che a tale spesa si fa fronte con i fondi a disposizione della cooperazione e sviluppo, circa il personale militare e i mezzi, l'onere è quantificato in 2 miliardi: di essi 1,5 sono coperti con il fondo globale, che presenta sufficiente capienza. In merito tuttavia si deve osservare che si utilizza l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, mentre il provvedimento è di competenza della Commissione difesa. Pertanto si tratta di un caso di utilizzo in difformità per il quale la Commissione è facoltizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, a richiedere il parere della Commissione affari esteri, le cui risorse astrattamente disponibili verrebbero depauperate dall'utilizzo in esame.

Gli ulteriori 500 milioni sono tratti dal capitolo 3198 del Ministero degli esteri, che concerne contributi a organizzazioni internazionali e Stati esteri per iniziative umanitarie e di pace. Ora, poichè non risulta presentato ancora l'assestamento, tale fattispecie di copertura non rientra tra quelle ammesse. Se non è possibile far gravare tutta la spesa sul fondo globale, si potrebbe, alternativamente, attendere l'imminente presentazione dell'assestamento, prima di emanare il parere.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara che il Tesoro non ha osservazioni sul provvedimento, mentre l'utilizzazione dei fondi relativi al Ministero degli esteri, dipende dal fatto che il provvedimento discende da un accordo internazionale.

Il presidente GRILLO propone di rinviare l'esame del disegno di legge, in attesa della trasmissione del disegno di legge di assestamento.

Il senatore TAMPONI invita il Tesoro a fornire alla Commissione dati circa gli oneri di tutte le missioni militari italiane all'estero.

L'esame è quindi rinviato.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore PODESTÀ, facendo presente che si tratta di reiterazione di decreto-legge in materia di misure urgenti per le dighe. Per quanto di competenza occorre osservare che la copertura di cui all'articolo 3, comma 11, è stata operata per 300 milioni, relativi all'anno 1993, facendo riferimento al capitolo 3408 dei lavori pubblici. In realtà, poichè il precedente decreto utilizzava l'accantonamento del fondo speciale, il riferimento al capitolo appare corretto, essendo nel frattempo andata a bilancio tale utilizzazione. Il medesimo comma 11 dell'articolo 3 e il comma 4 dell'articolo 7 consentono di utilizzare nell'anno successivo le somme non utilizzate in quelli precedenti. Su tale fattispecie il precedente parere fu contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Le stesse disposizioni (articolo 3, comma 11, e articolo 7, comma 4) utilizzano, a fini di copertura il fondo globale della Presidenza del consiglio, che presenta disponibilità. Tuttavia, trattandosi di fondo di competenza della 1^a Commissione, occorrerebbe sentirne il parere sull'utilizzo in difformità.

Circa l'articolo 6, il precedente parere fu contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto derogava al principio della unità del bilancio, principio direttamente attuativo della citata norma costituzionale, in base all'articolo 5 della legge n. 468, come modificata, in quanto consente di utilizzare direttamente entrate a fini determinati e non per finalità generali.

Il sottosegretario MONGIELLO, nel dichiararsi favorevole al provvedimento, osserva, in merito agli articoli 3 e 7, che la deroga alle norme di contabilità è correlata alle previsioni dei tempi tecnici occorrenti per l'attuazione della normativa in questione. Circa le osservazioni del relatore sull'articolo 6, osserva che tale disposizione non contravviene al principio di unicità del bilancio in quanto, proprio ad evitare il formarsi di gestioni fuori bilancio, disciplina le modalità di versamento all'entrata e di riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme introitate dal Dipartimento dei servizi tecnici nazionali. La norma in questione non viola l'articolo 5 della legge n. 468 del 1978, ma rientra nell'ambito di applicazione del quinto comma del medesimo articolo, che fa salve le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Su proposta del presidente GRILLO, l'esame è rinviato, al fine di richiedere alla 1^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità.

(455) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PODESTÀ, dopo espressione di parere favorevole del sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 19,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(426) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(427) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiale delle Forze armate: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Lombardi Cerri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(455) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 30 giugno 1994, ore 15

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Emilia-Romagna.
- Verifica delle elezioni della Regione Molise.
- Verifica delle elezioni della Regione Valle d'Aosta.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione)
(10^a - Industria)**

Giovedì 30 giugno 1994, ore 17,30

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).
 - PREVOSTO ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 9,15 e 16,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forza di polizia (502) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia (232).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (335).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato (350).
 - Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
 - Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (456).

II. Esame del disegno di legge:

- BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (425).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, rese nella seduta del 23 giugno, in ordine agli indirizzi e alle prospettive della politica della Giustizia.

DIFESA (4^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della difesa sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron (433).

-
- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate (427).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 9 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (355).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito agli effetti sul bilancio dello Stato della sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 1994, n. 240, in materia di pensioni integrate al minimo.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 9

Comunicazioni del Governo

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

II. Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro per i beni culturali e ambientali ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (428).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (493).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sugli indirizzi del Governo nelle materie di competenza.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (322).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto (431).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO e CARCARINO. - Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» (124).

- MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
- MATTEJA. - Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione (165).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (432).

Comunicazioni del Governo

I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, il 15 giugno 1994, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine agli indirizzi generali della politica del Dicastero.

II. Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, il 15 giugno 1994, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli indirizzi generali della politica del turismo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 15

Procedure informative

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione finanziaria dell'INPS a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994 in materia di pensioni integrate al minimo.

II. Interrogazione.

Affari assegnati

Seguito dell'esame della petizione n. 7.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 giugno 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (353).

II. Esame del disegno di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** - Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale (2)
 - e della connessa petizione n. 40 in materia di istituzione di un presidio sanitario in ogni comune.
-